SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 111**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Orbassano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Orbassano (Torino) a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orbassano (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Messina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orbassano (Torino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 marzo 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9400549 del 28 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orbassano (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Messina.

Roma, 10 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A3116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rivarolo Canavese (Torino), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Vittorio d'Alfonso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 marzo 1994, da diciotto consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9400550 del 28 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Bruno Vittorio d'Alfonso

Roma, 10 aprile 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A3117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Boville Ernica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Boville Ernica (Frosinone), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boville Ernica (Frosinone) e sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Allocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Boville Ernica (Frosinone) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 17 gennaio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si e dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 2 e 28 febbraio e del 16 marzo 1994 risultavano infruttuose

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n 13 13,14/1165/Gab del 22 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boville Ernica (Frosinone) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Giacomo Allocca

Roma, 10 aprile 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A3118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Narbolia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Narbolia (Oristano), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Narbolia (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gian Piero Ledda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Narbolia (Oristano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 596/94/1 del 18 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Narbolia (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Gian Piero Ledda

Roma, 10 aprile 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A3119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Robbiate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Robbiate (Como), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Robbiate (Como) è sciolto

Art. 2.

Il dott. Aldo Panebianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Robbiate (Como) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1380/Gab. del 5 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Robbiate (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Panebianco

Roma, 19 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A3121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Falmenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Falmenta (Novara), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falmenta (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Basilicata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Falmenta (Novara) -- al quale la legge assegna quindici membri -- si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Novara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2028/13-4/Gab. del 9 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falmenta (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Basilicata.

Roma, 19 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A3120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 marzo 1994, n. **287**.

Regolamento recante norme sulla produzione, l'impiego ed il controllo dei medicinali veterinari immunologici inattivati, aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, in particolare l'art. 3;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, in particolare gli articoli 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, contenente norme in materia di «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 241»;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, in particolare l'art. 1, comma 4;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 1994;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina la fabbricazione, l'impiego ed il controllo dei medicamenti veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) vaccini stabulogeni, medicinali veterinari ad azione immunizzante preparati per microrganismi patogeni e/o antigeni isolati da soggetti colpiti dalla forma infettiva dominante in quel determinato allevamento ed impiegati per trattare tale allevamento ed

allevamenti dello stesso territorio, qualora il veterinario lo ritenga opportuno per documentati motivi epidemiologici,

b) autovaccini, i medicinali veterinari ad azione immunizzante preparati con microrganismi patogeni e/o antigeni isolati da reperti morbosi dell'animale da trattare

3. I vaccini stabulogeni e gli autovaccini possono essere impiegati esclusivamente per motivi contingenti, limitatamente a particolari situazioni patologiche ed epidemiologiche accertate e di conduzione dei singoli allevamenti o animali, devono essere preparati su specifica richiesta del veterinario curante qualora questi ritenga necessario, dopo diagnosi clinica e di laboratorio, l'uso di vaccini monovalenti o polivalenti o associati, più idonei alle situazioni patologiche accertate, quali

a) vaccini preparati con le associazioni microbiche tipiche del focolaio o della forma morbosa diagnosticata in quell'allevamento o in quell'animale;

b) vaccini preparati con un particolare adiuvante che non interferisce con la destinazione dell'allevamento o dell'animale da trattare

Art. 2.

1. È ammessa solamente la produzione di vaccini stabulogeni e autovaccini inattivati, ad una o più valenze di origine batterica o virale, e associati

2. L'inattivazione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini deve essere effettuata con sostanze chimiche consentite e/o con mezzi fisici

3. È ammesso l'uso di adiuvanti specifici allo scopo di rafforzare i poteri immunizzanti dei vaccini.

4. La fabbricazione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini inattivati deve essere effettuata in conformità ai procedimenti generali fissati dalla Farmacopea europea e/o italiana e nel rispetto della normativa sulle buone pratiche di laboratorio

Art. 3

1. La produzione di vaccini stabulogeni ed autovaccini, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Ministero della sanità, può essere effettuata esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali nel quadro delle loro specifiche competenze di assistenza diagnostica e zooiatrica degli allevamenti o animali di qualsiasi specie.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale deve presentare specifica domanda al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, allegando protocolli di produzione specifici per le varie forme morbose per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono già prodotti vaccini stabulogeni o autovaccini, accompagnati da una valida e specifica motivazione tecnica e strategica del loro uso

3. L'autorizzazione alla produzione viene concessa previa ispezione tecnica dell'Istituto superiore di sanità che accerti le potenzialità di produzione e autocontrollo secondo le norme di buona pratica di laboratorio dei vaccini stabulogeni e autovaccini, in particolare accertando la presenza presso l'istituto richiedente di una attrezzatura tecnica di fabbricazione e controllo idonea al genere di produzioni proposte; le spese di tale ispezione sono a carico dell'istituto richiedente l'autorizzazione di produzione.

4. Una volta ottenuta l'autorizzazione indicata al comma 1, nel caso in cui fosse necessaria la produzione di vaccini stabulogeni ed autovaccini diversi da quelli di cui al comma 2, l'istituto zooprofilattico produttore è tenuto a presentare al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e all'Istituto superiore di sanità lo specifico protocollo di produzione seguito, nei tempi più brevi possibili, dalla sua messa a punto.

5. Il protocollo di produzione deve essere stilato secondo lo schema di protocollo allegato al presente regolamento.

6. L'esame dei protocolli specifici di produzione inviati dagli istituti zooprofilattici sperimentali è demandato all'Istituto superiore di sanità al fine di valutarne l'adeguatezza tecnico scientifica anche in riferimento alle autorizzazioni alla produzione già concesse, e per suggerirne eventuali, opportuni correttivi.

7. Il Ministero della sanità effettua la revisione delle autorizzazioni specifiche già concesse per la produzione di autovaccini, sulla base delle nuove norme previste dal presente regolamento.

Art. 4.

1. I singoli vaccini stabulogeni ed autovaccini possono essere preparati da un istituto zooprofilattico sperimentale autorizzato alla loro produzione, dietro richiesta di preparazione effettuata dal veterinario con ricetta non ripetibile in semplice copia, con l'indicazione dell'allevamento o dell'animale a cui sono destinati.

2. Ogni produzione di vaccini stabulogeni o autovaccini deve essere registrata in maniera dettagliata per quanto riguarda:

a) l'allevamento o l'animale da cui sono stati isolati i microrganismi patogeni, o prelevati gli antigeni per la loro preparazione;

b) la richiesta di preparazione compilata dal veterinario d'intesa con il laboratorista dell'istituto zooprofilattico sperimentale che ha emesso la diagnosi di laboratorio;

c) la composizione qualitativa e quantitativa del vaccino,

d) la durata e le modalità del trattamento vaccinale utilizzato.

3. Le registrazioni di cui al comma 2 vanno tenute a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni. L'elenco dettagliato dei

vaccini stabulogeni e degli autovaccini prodotti, nonché le relative quantità, vanno riportati nella relazione tecnica annuale inviata al Ministero della sanità.

4. L'Istituto produttore provvede alla distribuzione dei vaccini stabulogeni e autovaccini, indicando nelle istruzioni d'uso, le corrette modalità d'impiego.

5. L'Istituto produttore deve conservare opportunamente campioni dei vaccini stabulogeni ed autovaccini prodotti, fino alla loro data di scadenza, a disposizione delle autorità competenti.

6. L'Istituto produttore è responsabile di eventuali incidenti vaccinali, qualora sia dimostrabile che tali incidenti sono ascrivibili a difetti di sterilità e di innocuità derivanti dal processo di produzione.

Art. 5.

Le autorizzazioni alla produzione in atto, già concesse in base alla normativa previgente, sono prorogate fino alla concessione della nuova autorizzazione, purché venga presentata specifica domanda al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 36

ALLEGATO

PROTOCOLLO PER LA FABBRICAZIONE, CONTROLLO E IMPIEGO DI VACCINI STABULOGENI E AUTOVACCINI
(Schema)

Capitolo I

MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICANO LA FABBRICAZIONE DI VACCINI STABULOGENI O AUTOVACCINI

Capitolo II

FABBRICAZIONE

1. Macchinari impiegati.
2. Materie prime.
3. Eventuali standard di riferimento per i procedimenti di isolamento e identificazione di microrganismi etiologici.
4. Materiali di confezionamento.
5. Procedimento di fabbricazione.

— Preparazione colture primarie:

a) isolamento agenti etiologici da materiale patologico, inviato dal veterinario;
b) identificazione sierotipica, biotipica o altro metodo, che consenta di classificare come patogeni i ceppi isolati.

Clonaggio e controllo colture primarie:

a) purezza;
b) identificazione;
c) patogenicità.

Preparazione coltura di produzione.

— Controllo coltura di produzione:

a) purezza;
b) identificazione;
c) patogenicità.

Procedimenti, mezzi, principi e tempi di produzione della coltura vaccinale.

— Raccolta lotto di coltura vaccinale, concentrazione e lavaggio.

— Controllo lotto coltura vaccinale:

a) purezza;
b) identificazione;
c) patogenicità.

— Titolazione coltura vaccinale.

— Inattivazione lotto vaccinale.

— Controllo inattivazione:

a) sterilità;
b) tossicità anormale su animali da laboratorio per il rilievo degli effetti legati al tipo di inattivante chimico utilizzato.

— Aggiunta adiuvanti in relazione alla via di somministrazione, alla specie animale di destinazione.

— Dosaggio in relazione al piano del trattamento e allo scopo dell'intervento.

— Controllo dosaggio e dell'eventuale adiuvante.

— Distribuzione in contenitori adeguati.

Capitolo III

CONTROLLI SUL PRODOTTO FINITO

Tali controlli devono risultare registrati per ogni lotto di fabbricazione ed essere a disposizione delle autorità sanitarie deputate al controllo di qualità di prima istanza o di revisione sui prodotti ad azione immunizzante.

1. Controlli fisico-chimici:

a) aspetto;
b) pH;
c) volume dose;
d) concentrazione inattivante;
e) concentrazione adiuvante.

2. Controlli microbiologici:

a) sterilità;
b) tossicità anormale su animali da laboratorio convenzionali;
c) innocuità eventuale su animali di destinazione (questo aspetto è limitato alla sola prima produzione).

3. Controlli di attività su animali da laboratorio quanto è possibile e compatibilmente alle necessità dei tempi di intervento.

Capitolo IV

CONFEZIONAMENTO

L'etichetta su ogni contenitore deve riportare le seguenti indicazioni:

1. Istituto produttore.
2. Denominazione completa del prodotto accompagnata sempre dalla dicitura di «vaccino stabulogeno» o «autovaccino».
3. Numero di fabbricazione del lotto.
4. Data di preparazione.
5. Data di scadenza.
6. Conservazione.
7. Eventuali precauzioni da prendere per eliminare il prodotto non utilizzato ed il relativo contenitore (dopo l'uso trattare come rifiuto speciale legge n. 915/1982).
8. Indicazione «per uso veterinario».

Capitolo V

IMPIEGO

1. Indicazione della via di somministrazione.
2. Piano del trattamento vaccinale proposto.
3. Registrazione dei risultati dell'intervento effettuato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 503/1970 (Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali) è il seguente:

«Art. 3. — Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità o dalla regione.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese».

Gli articoli 4 e 5 della legge n. 745/1975 (Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali) sono così formulati:

«Art. 4 *(Compiti)*. — Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441, 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;

e) la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministro della sanità.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia, deliberati dalle regioni competenti, nonché dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie.

Possono inoltre prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra l'Italia e i Paesi esteri.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle altre funzioni loro affidate dalle regioni».

«Art. 5 *(Produzione)*. — Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche, nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Il Ministero della sanità può incaricare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.

Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanità fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalità di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonché il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.

Le regioni, nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto è in questo caso a carico delle regioni interessate.

Il Ministero della sanità può conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto è in questo caso a carico del Ministero della sanità».

L'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è così formulato:

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.

a)-g) *(omissis)*;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e al sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato».

— Il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 66/1993 (Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in matria di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica) prevede che: «Il Ministro della sanità, con proprio regolamento, disciplina la produzione e l'impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica di cui al comma 3».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinameto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità

sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0348

DECRETO 6 aprile 1994, n. **288**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, modificato da ultimo con il decreto 14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

Considerato che il 31 dicembre 1992 è scaduta la proroga per l'impiego del lisozima nei formaggi grana padano, asiago e montasio concessa con il decreto ministeriale 31 dicembre 1988;

Ritenuto, nelle more dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia, di prorogare l'autorizzazione di che trattasi;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione in data 4 gennaio 1993;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche ai formaggi originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo,

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1983, prorogate da ultimo con il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, riguardanti l'impiego del lisozima nei formaggi «Grana padano», «Asiago» e «Montasio», valgono fino al recepimento, nell'ordinamento nazionale, di apposite disposizioni della Comunità europea.

2. Le limitazioni di impiego del lisozima di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1983, prorogato da ultimo con il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, non si applicano ai formaggi legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 35

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge n. 283/1962 è il seguente:

«È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) - f) (omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

Il testo dell'art. 22 della medesima legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici

consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il comma 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 300/1993 è il seguente:

«Art. 11. — Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

I decreti ministeriali che hanno aggiornato il decreto ministeriale 31 marzo 1965, prima del presente decreto, sono di seguito elencati:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1990;

6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1993;

2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994;

14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994.

94G0349

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 aprile 1994

Determinazione del canone e delle tariffe dovuti dagli utenti abbonati al servizio pubblico di posta elettronica che intendono avvalersi del servizio PT fax.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, n. 333, che istituisce il servizio pubblico di posta elettronica;

Visto l'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1993, n. 511, che istituisce, in via provvisoria, il servizio pubblico di posta elettronica PT fax nell'ambito del servizio pubblico di posta elettronica;

Considerata l'esigenza di determinare il canone e le tariffe dovuti dagli utenti abbonati al servizio pubblico di posta elettronica che intendono avvalersi del servizio PT fax;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del canone e delle tariffe dovuti dagli utenti abbonati al servizio pubblico di posta elettronica, che intendono avvalersi del servizio PT fax, è stabilita nell'annessa tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 19

TABELLA

CANONI

I canoni vigenti di accesso al servizio pubblico di posta elettronica comprendono l'utilizzazione del servizio PT fax.

TARIFFE

Per la trasmissione di documenti costituiti da pagine di formato A4 (cm 29,7 × 21), secondo la normativa UNI, originate da terminale facsimile o da casella postale elettronica del servizio pubblico di posta elettronica, sono stabilite le seguenti tariffe:

destinatario residente nell'ambito del distretto telefonico sede di nodo PT fax:

prima pagina	L.	350
per ogni pagina successiva	»	200

destinatario non residente nell'ambito del distretto telefonico sede del nodo PT fax:

prima pagina	L.	700
per ogni pagina successiva	»	500

PRESTAZIONI OPZIONALI

Conferma di avvenuto inoltro:

mittente dislocato nell'ambito del distretto telefonico sede di nodo PT fax	L.	350
mittente non dislocato al di fuori del distretto telefonico sede del nodo PT fax	»	700
Documentazione degli addebiti - per ogni utenza PT fax	»	5.000
Copia conforme del documento archiviato per ogni copia	»	5.000

+ spese di spedizione

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

94A3160

DECRETO 14 aprile 1994.

Determinazione delle tariffe relative alla trasmissione di documenti facsimile da posto pubblico abilitato a destinatari dotati di terminale facsimile.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 riguardante l'istituzione del servizio di facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1984 relativo alle tariffe del servizio facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984,

Visto l'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n 58;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1993, n. 510, concernente il regolamento per l'istituzione del servizio facsimile da posto pubblico abilitato a destinatari muniti di terminale facsimile;

Riconosciuta la necessità di determinare le tariffe relative alla trasmissione di documenti facsimile da posto pubblico abilitato a destinatari dotati di terminale facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax);

Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste é delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ciascun documento accettato dai posti facsimile pubblici dell'Ente poste italiane e inoltrato a destinatari muniti di facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax) è dovuta la seguente tariffa:

per ogni pagina . . . . L. 2.500

Art. 2.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994
Registro n 1 Poste, foglio n 20

94A3161

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993

Modificazioni al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge n. 492 del 24 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni in data 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991 di approvazione del programma predisposto ai sensi della legge n. 135/1990;

Visto il comma 1 dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE una nuova approvazione del programma degli interventi e la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 25 novembre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 novembre 1993 sulla relazione presentata dal Ministero della sanità relativa alla verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dal programma di cui alle richiamate delibere CIPE 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Considerato che il progetto obiettivo AIDS (1994-96) predisposto dal Ministro della sanità ed approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 settembre 1993, evidenzia la necessità di ridefinire il programma di interventi e dei relativi fabbisogni finanziari, contenendo il numero complessivo dei posti letto necessari rispetto a quelli previsti nel programma approvato nel 1990;

Considerato altresì che in relazione alle indicazioni emerse dal predetto progetto obiettivo AIDS le regioni dovranno apportare, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 492/1993 gli aggiornamenti utili al conseguimento degli obiettivi in esso indicati;

Udita la relazione del Ministro della sanità;

Delibera:

È approvato il programma di interventi per la lotta all'AIDS come risultante dagli allegati *A*; la spesa complessiva di lire 1.976.709.282.414 è riportata come da allegato *B*. Gli allegati *A* e *B* fanno parte integrante della presente delibera.

Il Ministro della sanità, sulla base degli eventuali aggiornamenti al piano deliberati dalle regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione propone al CIPE le opportune modifiche al programma degli interventi.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1994
Registro n 1 Bilancio, foglio n. 61

ALLEGATO *A*

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
FRIULI V.G.						
AVIANO	11	CENTRO ONCOLOGICO - CRO	15	7.709.981.893	592.827.563	7.117.154.330
TRIESTE	1	OSPEDALE MAGGIORE	15	3.756.930.538	146.749.248	3.610.181.290
UDINE	7	OSPEDALE S.M. MISERICORDIA	41	14.473.866.447	1.086.230.217	13.387.636.231
AVIANO	11	CENTRO ONCOLOGICO - CRO LABORATORI POT. IMMU, DIAG. E MICRO (UNICO P. MAX PER TUTTI LAB)		752.756.446	53.847.450	698.908.995
GORIZIA	2	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE III SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG (MANCA DIAG SU ESEC)		159.807.760	11.400.421	148.407.338
GORIZIA	2	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE III SOLO DIAG (MANCA DIAG SU ESEC)		462.823.529	33.213.148	429.610.382
PORDENONE	11	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO, IMMU E DIAG (MANCA DIAG SU ESEC)		545.118.899	39.985.106	505.133.792
PORDENONE	11	OSPEDALE CIVILE SOLO DIAG (MANCA DIAG SU ESEC)		462.823.529	33.213.148	429.610.382
TRIESTE	UTS	OSPEDALE CATTINARA SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG (MANCA DIAG SU ESEC)		169.514.393	11.977.203	157.537.190
TRIESTE	UTS	OSPEDALE CATTINARA SOLO DIAG (MANCA DIAG SU ESEC)		462.823.529	33.213.148	429.610.382
TRIESTE	UTS	UNIVERSITA' - ISTITUTO D'IGIENE E MEDICINA PREV. SOLO LABORATORI POT VIRO		481.955.444	34.386.449	447.568.995
UDINE	7	OSPEDALE S M. MISERICORDIA SOLO LABORATORI POT. MICRO E DIAG		598.435.044	43.181.002	555.254.041
			71	30.036.837.451	2.120.224.104	27.916.613.347

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
LIGURIA						
GENOVA		GASLINI	38	6.468 454 318	499.711.492	5 968.742 825
GENOVA	12	OSPEDALE GALLIERA	20	6 703 670 838	517.882.819	6 185.788 019
GENOVA	13	OSPEDALE SAN MARTINO URGENTE	92	30 247.537.796	2.307.722.695	27.939.815 101
LA SPEZIA	19	FELETTINO	20	4.743.533 166	366.455.094	4 377.078 072
SANREMO	2	OSPEDALE SANREMO	31	13.093.562 838	978.126.019	12.115.436.819
VALLORIA-SAVONA	7	COMPLESSO OSPEDALIERO S.PAOLO	31	4.209 068.961	325.165.801	3.883.903.159
GENOVA	12	OSPEDALE GALLIERA SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO e IMMU		292.605.757	20.893.816	271.711.941
GENOVA	13	OSPEDALE SAN MARTINO - SOLO LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IMMU URGENTE		328.337.422	23.444.104	304 893.318
GENOVA	13	OSPEDALE SAN MARTINO - SOLO DIAG. URGENTE		2.364.760.951	169.700.004	2.195.060.947
GENOVA	UNIV	UNIV. S.MARTINO - CATT. MICROBIOLOGIA - LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IMMU (ESEC MANCA IMMU)		342.405.006	26.691.361	315.713 646
GENOVA	UNIV	UNIVERSITA' S MARTINO - ISMI - SOLO LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IMMU		203.276.596	14.559.761	188.716.835
GENOVA	UNIV	UNIVERSITA' S.MARTINO - ISTITUTO DI IMMUNOLOGIA - SOLO LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IMMU		417.877.597	29.936.524	387.941.073
GENOVA	UNIV	UNIVERSITA' S.MARTINO - ISTITUTO IGIENE - SOLO LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IMMU		459.728.661	32.787.939	426.940.722
GENOVA	UNIV	UNIVERSITA' S.MARTINO - CL. MALATTIE INFETTIVE - SOLO LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IMMU		306.954 693	21.959.981	284.994 712
LA SPEZIA	19	SANT'ANDREA SOLO LABORATORI POT. IMMU, VIRO E MICRO		284.727.910	20.425.704	284.302.286
PIETRA LIGURE	5	OSPEDALI RIUNITI S. CORONA SOLO LABORATORI POT. IMMU, VIRO E MICRO		291.761.702	20.838.453	270.923 249
SANREMO	2	OSPEDALE SANREMO - SOLO LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IMMU		322.851 064	22.904.566	299.946.498
VALLORIA-SAVONA	7	COMPLESSO OSPEDALIERO S PAOLO SOLO LABORATORI POT. MICRO, IMMU E VIRO		284.165.206	20.392.267	263.772 940
			232	71.365.280.482	5.419.598.402	65.945.682.080

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
LOMBARDIA						
BERGAMO	29	OSPEDALI RIUNITI	109	24.914.656.569	1.924.747.337	22.989.909.233
BRESCIA	4	OSPEDALI CIVILI	138	39.094.782.523	2.971.754.342	36.123.028.181
BUSTO ARSIZIO	8	OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO - LOTTO UNICO CON SONDRIO E COMO	54	10 204.765.388	812.725 016	9.392.040 372
COMO	11	OSPEDALE S. ANNA - LOTTO UNICO CON SONDRIO E BUSTO ARSIZIO	52	14 869.231.746	1.142.179.425	13.727.052.321
CREMONA	51	ISTITUTI OSPEDALIERI	43	9.992.781.852	771.978.542	9.220.803.310
LECCO	16	OSPEDALE DI LECCO - DEFINITIVAMENTE RESPINTO IL 20/10/92	42	11.729.463.829	180.232.844	11.549.230.985
LEGNANO	70	OSPEDALE CIVILE	42	11.340.049.812	876.059.865	10.463.989.947
LODI	56	OSPEDALE MAGGIORE	36	10.201.863.203	788.130.833	9.413.732.371
MANTOVA	47	OSPEDALE CARLO POMA	37	9.581.152.941	740.178.720	8.840.974.221
MELEGNANO	57	OSPEDALE PREDABISSI	42	12.295.290.237	949.855.643	11.345.434.594
MILANO	75/I	I.C.P. - LOTTO UNICO CON MILANO POLICLINICO E VARESE	10	1.854.980.065	140.274.069	1.714.705.996
MILANO	75/II	OSPEDALE NIGUARDA (diff. dovuto a 4 [illegible] già formalizzato con lettera)	143	61.369.456.417	4.594.819.559	56.774.636.859
MILANO	75/VI	OSPEDALE SACCO	124	30.962.334.667	2.391.952.344	28.570.382.323
MILANO	75/I	OSPEDALE S. PAOLO (15 p.l. di ostetr. ginec. e pediat. già realizzati dalla Regione)	60	17.225.689.861	1.330.746.847	15.894.943.014
MILANO	75/I	POLICLINICO - LOTTO UNICO CON MILANO I.C.P. E VARESE	33	7.079.157.658	550.929.536	6.528.228.122
MILANO		SAN RAFFAELE *****(POSTI LETTO GIA' REALIZZATI DALLA REGIONE)		0	0	0
MONZA	64	OSPEDALE SAN GERARDO PRESIDIO MULTIFUNZIONALE	60	17.613.492.260	1.355.866.521	16.257.625.739
PAVIA	77	POLICLINICO SAN MATTEO	115	36.243.286 270	2.784.382.992	33.458.903 278
SONDALO	24	ENTE OSPEDALIERO DI BORMIO E SONDALO	36	9.600.259.375	737.373.350	8 862.886 024
SONDRIO	22	OSPEDALE CIVILE - LOTTO UNICO CON COMO E BUSTO ARSIZIO	6	782.868.429	60.061.176	722.807.253
TREVIGLIO	32	OSPEDALE CARAVAGGIO	30	9.223.101.126	706.997.357	8.516.103.769
VARESE	3	OSPEDALE MACCHI - LOTTO UNICO CON MILANO ICP E MILANO POLICLINICO	67	14.653.951.711	1.115.110.291	13 538 841.420
BERGAMO	29	OSPEDALI RIUNITI SOLO LABORATORI POT MICRO E IMMU		853.255.269	61.135.139	792 120.130
BRESCIA	4	OSPEDALI CIVILI SOLO LABORATORI POT. IMMU		196.102.128	14.058.795	182 043 333

SEGUE

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
SEGUE LOMBARDIA						
BRESCIA	4	OSPEDALI CIVILI SOLO LABORATORI POT. MICRO E IST. VIRO		1.502.136 671	107 318 943	1.394 817.728
BRESCIA	4	OSPEDALI CIVILI SOLO IST. DIAG		4.728.115.144	339.299.056	4.388 816 088
BUSTO ARSIZIO	8	OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		617.285 607	44.301.129	572.984 478
CERNUSCO NAVIGLIO	55	SEZ. TRASFUSIONALE OSPEDALIERA (OSPEDALE CIVILE) SOLO LABORATORI IST. IMMU		655.408.761	46.969.218	608.439 543
CHIARI	34	O. ROVATO SOLO LABORATORI POT. IMMU		137.158.949	9.754.265	127.404 684
CINISELLO BALSAMO	66	OSPEDALE BASSINI SOLO LABORATORI POT. IMMU		537.803.755	38.376.876	499.426.878
COMO	11	OSPEDALE S. ANNA SOLO LABORATORI POT. MICRO, IMMU E VIRO		760.774.969	54.025.326	706.749.643
CREMA	53	OSPEDALE MAGGIORE SOLO LABORATORI POT. IMMU		66.821 026	4.772.643	62.048.383
CREMONA	51	ISTITUTI OSPEDALIERI SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		697.892.866	49.889.497	648.003.369
DESENZANO	40	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI IST. IMMU		651.329.161	46.726.803	604.602.359
ESINE	37	NUOVO OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI IST. IMMU		660.965.457	47.299.405	613.666.052
GALLARATE	6	S. ANTONIO ABATE SOLO LABORATORI POT. IMMU.		134.064.080	9.570.363	124.493.717
GARBAGNATE	67	OSPEDALE SANTA CORONA SOLO LABORATORI POT. IMMU		130.406 508	9.353.025	121.053.483
LECCO	16	OSPEDALE DI LECCO SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		497.429.787	35.981.271	461.448.516
LEGNANO	70	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		295.559.950	21.173.520	274.386.430
LODI	56	OSPEDALE MAGGIORE SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		452.835.544	32.532.846	420.302 698
MAGENTA	72	OSPEDALE FORNAROLI SOLO LABORATORI POT. IMMU		140.675.845	9.963.244	130.712.601
MANERBIO	43	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. IMMU		137.862.328	9.796.061	128.066.267
MANTOVA	47	OSPEDALE CARLO POMA SOLO LABORATORI IST. MICRO		689.404.486	46.659.930	642.744.556
MANTOVA	47	OSPEDALE CARLO POMA SOLO LABORATORI POT. IMMU		195.539.424	14.032.303	181.507.122
MELEGNANO	57	OSPEDALE PREDABISSI SOLO LABORATORI IST. IMMU		570.440.551	46.659.930	523.780.621
MELEGNANO	57	OSPEDALE PREDABISSI SOLO LABORATORI POT. MICRO		491.943.429	35.255.978	456.687.452
MILANO	75/I	FATEBENEFRATELLI SOLO LABORATORI POT. IMMU		133.923.404	9.562.004	124.361.400
MILANO	75/I	G. PINI SOLO LABORATORI POT. IMMU		129.421.777	9.294.511	120.127.266
SEGUE						

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
SEGUE LOMBARDIA						
MILANO	75/I	ISTITUTO TUMORI SOLO LABORATORI POT. IMMU		131.672.591	9.428.258	122 244.333
MILANO	75/I	I.C.P. SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		265.595.995	20.590.879	245.005.116
MILANO	75/III	OSPEDALE NIGUARDA SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		865.015.770	61.830.492	803.185.277
MILANO	75/VI	OSPEDALE SACCO SOLO LABORATORI IST. DIAG		2.364.338.924	169.669.718	2.194.669.205
MILANO	75/VI	OSPEDALE SACCO SOLO LABORATORI IST. VIRO - UNICO ESEC CON MICRO E IMMU		1.876.165.607	127.525.265	1.748 640.342
MILANO	75/VI	OSP. SACCO - POT. IMMU, IST. MICRO e COMPLETAMENTO DIAG.- (*) = UNICO ESEC. CON VIRO, SENZA DIAG		3.533.777.221	128.220.560	3.405.556.661
MILANO	75/II	OSPEDALE S. PAOLO SOLO LABORATORI POT. IMMU e IST. MICRO		785.252.566	59.027.898	726.224.667
MILANO	75/I	POLICLINICO LABORATORIO IST. DIAG.		5.410.392.991	388.260.687	5.022.132.304
MILANO	75/I	POLICLINICO SOLO LABORATORI POT. IMMU E IST. MICRO		1.430.996.896	102.683.752	1.328.313.144
MILANO	75/V	SAN CARLO SOLO LABORATORI POT. IMMU		137.158.949	9.754.265	127.404.684
MILANO	75/I	SAN RAFFAELE SOLO LABORATORI IST. VIRO E MICRO		947.029.787	67.945.139	879.084.648
MONZA	64	OSPEDALE SAN GERARDO PRESIDIO MULTIFUNZIONALE SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		868.954.693	62.064.549	806.890.145
PAVIA	77	POLICLINICO SAN MATTEO SOLO LABORATORI IST DIAG - IMPORTO ESEC UNICO CON VIRO		2.646.886.358	174.641.948	2.472.244.410
PAVIA	77	POL. SAN MATTEO - LAB. POT. VIRO, MICRO, IMMU		1.064.283.104	91.245.033	973.038.071
PAVIA	77	POL. SAN MATTEO - POT. DIAG.		3.478.913.642	249.653.843	3.229.259.799
RHO	60	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. IMMU		133.642.053	9.545.286	124.096.767
SARONNO	9	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. IMMU		130.828.536	9.378.103	121.450.433
SERIATE	30	OSPEDALE BOLOGNINI SOLO LABORATORI POT. IMMU		208.200.250	14.779.418	193.420.832
SONDALO	24	OSPEDALE MULTIZONALE SOLO LABORATORI POT. MICRO, IST. IMMU		850.807.509	60.590.404	790.217.106
SONDRIO	22	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		396.283.855	29.155.106	367.128.749
TREVIOLIO	32	OSPEDALE CARAVAGGIO SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		475.484.355	33.861.310	441.623.045
VARESE	3	OSPEDALE MACCHI SOLO LABORATORI IST. MICRO - IMPORTO ESEC. UNICO CON IMMU		1.431.805.782	101.120.784	1.330.684.998
VARESE	3	OSPEDALE MACCHI SOLO LABORATORI POT. IMMU - (*) = IMPORTO ESEC. UNICO CON MICRO		0	0	0
VIGEVANO	78	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. IMMU		135.752.190	9.670.673	126.081.517
VIMERCATE	60	PRESIDI OSPEDALIERI SOLO LABORATORI POT. IMMU		139.269.086	9.872.708	129.396.378
			1.279	406.605.681.524	30.080.634.763	376.525.046.761

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
PIEMONTE						
ALESSANDRIA	70	OSPEDALE CIVILE	40	12.753.962.452	498.181.795	12.255.780.658
ASTI	68	OSPEDALE CIVILE	32	4.463.886.858	174.363.628	4.289.523.230
BIELLA	47	OSPEDALE DEGLI INFERMI	20	4.952.614.518	193.453.791	4.759.160.727
CASALE MONFERRATO	76	OSPEDALE S.SPIRITO	20	6.273.747.309	245.058.483	6.028.688.826
CUNEO	58	A CARLE (S.CROCE)	54	16.772.244.680	655.139.686	16.117.104.994
NOVARA	51	OSPEDALE MAGGIORE	40	7.370.117.647	287.883.742	7.082.233.905
TORINO	19	OSPEDALE REGINA MARGHERITA	24	4.422.070.588	172.730.245	4.249.340.343
TORINO	19	OSPEDALE S.ANNA	6	862.460.576	33.688.523	828.772.053
TORINO	IX	OSP. AMEDEO DI SAVOIA	300	98.056.540.420	3.830.180.892	94.226.359.528
VERBANIA	55	OSPEDALI RIUNITI	20	5.859.504.881	228.877.784	5.630.627.097
VERCELLI	45	OSPEDALE SANT'ANDREA	40	9.557.631.289	373.330.087	9.184.301.202
ALESSANDRIA	70	OSPEDALE CIVILE, SOLO LABORATORI IST. MICRO		1.144.257.322	81.911.093	1.062.346.229
ASTI	68	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. MICRO		458.884.606	32.961.731	425.922.875
BIELLA	47	OSPEDALE DEGLI INFERMI SOLO LABORATORI POT. MICRO		472.670.839	33.919.810	438.751.028
CASALE MONFERRATO	76	OSPEDALE S.SPIRITO SOLO LABORATORI POT. MICRO		476.187.735	34.128.789	442.058.945
CUNEO	58	A.CARLE (S.CROCE) SOLO LABORATORI IST. MICRO		1.879.569.962	134.881.722	1.744.688.240
NOVARA	51	OSPEDALE MAGGIORE SOLO LABORATORI POT. MICRO		1.559.110.388	113.459.475	1.445.650.913
TORINO	8	MOLINETTE SOLO LABORATORI POT. MICRO		503.774.268	35.712.467	468.061.801
TORINO	19	OSPEDALE REGINA MARGHERITA SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		717.728.160	51.825.046	665.903.114
TORINO	IX	OSP. AMEDEO DI SAVOIA SOLO LABORATORI		6.731.339.174	483.054.443	6.248.284.731
VERBANIA	55	OSPEDALI RIUNITI SOLO LABORATORI POT. MICRO		207.074.844	14.821.915	192.252.929
VERCELLI	45	OSPEDALE SANT'ANDREA POT. MICRO		846.868.586	60.564.670	786.303.915
			596	186.342.247.099	7.770.129.816	178.572.117.282

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
P.A. BOLZANO						
BOLZANO	1	OSP REGIONALE (presentato nuovo progetto di massima)	53	11.730.770.588	458 214.956	11.272 555.632
BOLZANO	1	OSP REGIONALE SOLO LABORATORI POT DIAG (POT. VIRO, MICRO E IMMU)		1.371.237.797	100.133.939	1.271.103.858
			53	13.102.008.385	558.348.895	12.543.659.489

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
P.A. TRENTO						
ROVERETO	C10	OSPEDALE CIVILE	18	4.730.465.582	398.787.948	4.331.677 633
TRENTO	C5	OSPEDALE S.CHIARA	40	11.238.122.653	438.971.663	10.799.150 989
ROVERETO	C10	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT MICRO, IMMU E DIAG (MANCA DIAG SU ESEC.)		591.119.900	46.364.646	544.755 254
TRENTO	C5	OSPEDALE S CHIARA SOLO LABORATORI POT MICRO, IMMU E VIRO		940.980.726	73.770.010	867.210.716
			58	17.500.688.860	957.894.268	16.542.794 592

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
V. AOSTA						
AOSTA	1	PRESIDIO OSPEDALIERO	3	224.762.453	18 947.936	205 814 517
AOSTA	1	PRESIDIO OSPEDALIERO SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		358.020.025	28 740.463	329 279.562
			3	582.782.478	47.688.399	535.094.079

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
EMILIA ROM.						
BOLOGNA	27	OSPEDALE MAGGIORE (URGENTE)	72	15.837.912.390	331.188.481	15.506.723.908
FERRARA	31	OSPEDALE S. ANNA (URGENTE)	43	10 085.467.991	765 088 680	9.320 379.311
FORLI'	38	OSPEDALE PIERANTONI	21	5 583.778 848	209.714.491	5.374.064.357
MODENA	16	POLICLINICO	72	19.853.920.857	1 504 848.437	18.349.072.420
PIACENZA	2	OSPEDALE CIVILE	42	10.904.351.593	833.404.897	10.070.946.695
PARMA	4	OSPEDALE MAGGIORE	25	8 480.622.536	633.638.331	7.846.984.204
BOLOGNA	28	OSPEDALE S. ORSOLA	69	14.911.195.774	1.130.903.163	13.780.292.611
CESENA	39	OSPEDALE BUFALINI	20	4.163.606 027	325.383.965	3.838.222.062
RAVENNA	35	OSPEDALE S. MARIA CROCI	40	10.959.929.055	830.110.417	10 129.818.638
REGGIO EMILIA	9	OSPEDALE S.MARIA NUOVA	20	7.262.982.475	551.590.634	6 711.391 841
RIMINI	40	OSPEDALE INFERMI	53	15.962.588.521	1.209.706.343	14.752.882.178
BOLOGNA	27	OSPEDALE MAGGIORE SOLO LABORATORI POT. DIAG		2.452.656 190	175.346.823	2.277.309.366
BOLOGNA	27	OSPEDALE MAGGIORE SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		165.294.118	11.633.350	153.660.767
BOLOGNA	28	OSPEDALE S. ORSOLA SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		614.331.414	43.296.851	571.034.563
CESENA	39	OSPEDALE BUFALINI SOLO LABORATORI POT. DIAG		2.426.455 468	172.311.921	2.254.143.547
FAENZA	37	OSPEDALE INFERMI SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		137.580.976	9 857.116	127.723.860
FERRARA	31	OSPEDALE S. ANNA SOLO LABORATORI POT. DIAG.		2.429.982.859	169.550 089	2.260.432.770
FERRARA	31	OSPEDALE S. ANNA SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		496 667.324	34.946.541	461.720.783
FORLI'	38	OSPEDALE PIERANTONI SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		336.524.756	23 748.784	312.775.972
MODENA	16	POLICLINICO SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		123.021.026	8 603 810	114.417.217
PARMA	4	OSPEDALE MAGGIORE SOLO LABORATORI POT. DIAG		2 511.014 593	178 814 561	2.332.200.032
RAVENNA	35	OSPEDALE S. MARIA CROCI SOLO LABORATORI POT. DIAG		1.252.015 019	89.207.463	1.162.807.556
RAVENNA	35	OSPEDALE S MARIA CROCI SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		924.240 300	65 787 400	858.452 901
REGGIO EMILIA	9	OSPEDALE S MARIA NUOVA SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E IMMU		338 044.055	23 774.399	314 269 656
RIMINI	40	OSPEDALE INFERMI SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		148 975.720	10 482 477	138 493.243
		TOTALI	477	138.363.159.885	9.342.939.425	129.020.220.460

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
LAZIO						
ROMA	UNIV	UNIV.LA SAPIENZA: UMBERTO I	96	27.598.738.421	1.036.548.106	26.562.190.316
FROSINONE	FR/4	OSPEDALE FROSINONE - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	55	11.479.041.867	870.999.973	10.608.041.894
LATINA	LT/3	OSPEDALE LATINA	36	9.568.085.356	200.079.378	9.368.005.978
RIETI	RI/1	OSP.GEN.PROVINCIALE - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	28	6.820.107.935	511.251.650	6.308.856.284
FORMIA	LT6	OSPEDALE CIVILE	20	5.266.236.545	398.919.957	4.867.316.589
ROMA	RM3	OSPEDALE DI PIETRALATA (URGENTE) - UNICO ESEC CON LAB	60	17.523.680.767	1.325.271.231	16.198.409.536
ROMA	RM/10	OSPEDALE S. CAMILLO - LABORATORIO POT. VIRO		3.120.893.617	108.881.722	3.012.011.895
ROMA	RM/10	OSPEDALE S. CAMILLO - LABORATORIO POT. VIRO - INTEGRAZIONE		701.269.086	13.662.891	687.606.195
ROMA		UNIVERSITA' - TOR VERGATA	40	10.454.067.584	392.631.858	10.061.435.726
ROMA	RM/10	OSPEDALE SPALLANZANI	340	82.003.242.445	2.053.204.629	79.950.037.816
VITERBO	VT/5	OSPEDALE NUOVA SEDE	33	9.363.941.284	234.455.212	9.129.486.072
FROSINONE	FR/4	OSPEDALE FROSINONE SOLO LABORATORI POT. MICRO		306.673.342	21.586.837	285.086.505
LATINA	LT/3	OSPEDALE LATINA SOLO LABORATORI VIRO		833.957.914	19.128.048	814.829.866
RIETI	RI/1	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DI RIETI SOLO LABORATORI POT. MICRO		157.416.270	2.824.393	154.591.877
ROMA		IRCCS "BAMBIN GESU" SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E IMMU		856.068.786	13.777.659	842.291.127
ROMA	RM3	OSP. PIETRALATA LAB. MICROB. IMMUNO. E VIROL. - UNICO ESEC CON REP		5.164.559.879	362.388.051	4.802.171.828
ROMA		POLICL. UNIVERS. "A.GEMELLI" SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E IMMU		5.121.501.076	113.160.983	5.008.340.093
ROMA	UNIV	UNIVERSITA' LA SAPIENZA: OSPEDALE UMBERTO I - LAB. POT. VIRO		1.777.383.029	62.009.331	1.715.373.698
ROMA	UNIV	UNIVERSITA' LA SAPIENZA: OSPEDALE UMBERTO I - LAB. POT. VIRO - INTEGRAZIONE		423.504.631	6.888.830	416.615.801
ROMA	UNIV	UNIV LA SAPIENZA: UMBERTO I - LABORATORI POT. IMMU e MICRO		3.493.895.619	245.850.509	3.248.045.111
VITERBO	VT/5	OSPEDALE NUOVA SEDE SOLO LABORATORI		595.684.224	13.662.891	582.021.333
		TOTALI	708	202.629.949.676	8.007.184.139	194.622.765.538

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
TOSCANA						
AREZZO	23	AREZZO - OSPEDALE GEN. PROVINCIALE (prima ipotesi di esecutivo)	40	14.636.084.031	1.059.837.301	13.576.246.731
AREZZO	23	AREZZO - OSPEDALE GEN. PROV.(2^ ipotesi di esecutivo importo di £8.133.376.000)		0	0	0
FIRENZE	10/E	OSP. PEDIATRICO A. MEYER (URGENTE) - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	30	8.262.454.341	617.219.045	7.645.235.296
FIRENZE	10/D	COMPRENSORIO OSPEDALIERO DI CAREGGI (URGENTE)	70	22.842.137.671	477.654.674	22.364.482.997
GROSSETO	28	OSPEDALE "DELLA MISERICORDIA" - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	40	10.452.392.320	778.321.966	9.674.070.354
LIVORNO	13	OSPEDALE DI LIVORNO (URGENTE)	40	10.849.567.175	821.926.808	10.027.640.368
LUCCA	6	LUCCA - CAMPO DI MARTE	40	10.709.354.608	809.231.762	9.900.122.846
PISA	12	NUOVO OSPEDALE S. CHIARA "CISANELLO" - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	60	16.169.728.539	1.219.107.798	14.950.620.741
PISTOIA	8	PISTOIA - OSPEDALE	40	10.741.508.706	819.833.414	9.921.675.292
PRATO	9	PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO (URGENTE)	40	11.686.655.729	881.256.967	10.805.398.762
SIENA	30	OSPEDALE REGIONALE "LE SCOTTE" - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	40	11.525.487.012	866.596.306	10.658.890.706
AREZZO	23	AREZZO - OSPEDALE GEN. PROVINCIALE SOLO LABORATORI POT. DIAG		112.540.676	2.296.185	110.244.490
FIRENZE	10/D	OSPEDALE DI CAREGGI SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO, IMMU E DIAG.		2.580.557.697	179.215.989	2.401.341.708
FIRENZE	10/E	OSPEDALE PEDIATRICO A. MEYER SOLO LABORATORI POT. DIAG.		120.981.227	8.482.602	112.498.625
FIRENZE	10/H	SANTA MARIA ANNUNZIATA SOLO LABORATORI POT. IMMU		306.251.314	21.432.279	284.819.035
GROSSETO	28	OSPEDALE "DELLA MISERICORDIA" SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG.		444.535.670	8.036.786	436.498.884
LIVORNO	13	OSPEDALE DI LIVORNO SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG		3.545.031.289	60.851.511	3.484.179.778
LUCCA	6	LUCCA - CAMPO DI MARTE SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG.		444.535.670	8.036.786	436.498.884
MASSA	2	OSPEDALE GEN. PROV. - SOLO LABORATORI - POT. DIAG. - PROG. ESECUTIVO		1.082.120.801	76.144.233	1.005.976.568
MASSA	2	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE SOLO LABORATORI - POT. IMMU		323.554.443	5.740.600	317.813.843
PISA	12	NUOVO OSP. S. CHIARA "CISANELLO" SOLO LAB. POT. VIRO, MICRO, IMMU E DIAG.		712.312.140	50.086.474	662.225.666
PISTOIA	8	PISTOIA - OSPEDALE SOLO LABORATORI POT. IMMU. E DIAG		444.535.670	8.036.786	436.498.884
PRATO	9	PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG		2.293.016.270	42.481.208	2.250.535.063
SIENA	30	OSP. REG. "LE SCOTTE" SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E DIAG.		2.238.856.070	156.970.932	2.081.885.138
		TOTALE	440	142.524.199.068	8.978.798.412	133.545.400.656

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
UMBRIA						
TERNI	12	OSPEDALE S. MARIA	21	5.579.605.520	419.042.721	5.160.562.799
CITTA' DI CASTELLO	1	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	7	1.319.267.826	101.358.185	1.217.909.640
FOLIGNO	5	OSPEDALE PROVINCIALE	7	2.216.467.771	165.494.300	2.050.973.471
PERUGIA	3	OSPEDALE SILVESTRINI (URGENTE) - UNICO ESEC CON LAB VIRO, MICRO E INNU	52	17.187.981.803	1.280.271.890	15.907.709.913
SPOLETO	4	OSPEDALE S. MATTEO DEGLI INFERMI	7	2.224.879.885	164.077.116	2.060.802.769
CITTA' DI CASTELLO	1	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE SOLO LABORATORI POT. MICRO		118.170.523	8.315.586	109.854.937
FOLIGNO	5	OSPEDALE PROVINCIALE SOLO LABORATORI POT. IMMU		80.888.611	5.712.109	75.176.502
PERUGIA	3	OSP. SILVESTRINI - LABORATORI POT. VIRO,MICRO E IMMU - UNICO ESEC CON REP		914.646.573	15.029.180	899.617.393
PERUGIA	3	OSPEDALE SILVESTRINI SOLO LABORATORI POT. DIAG		1.266.082.603	25.057.742	1.241.024.861
SPOLETO	4	OSPEDALE S. MATTEO DEGLI INFERMI SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		118.449.061	8.332.137	110.116.924
TERNI	12	OSPEDALE S. MARIA SOLO LABORATORI IST. IMMU		306.673.342	20.034.301	286.639.041
TERNI	12	OSPEDALE S. MARIA SOLO LABORATORI POT. MICRO, IMMU		104.944.180	8.952.867	95.991.313
TERNI	12	OSPEDALE S. MARIA SOLO LABORATORI POT. DIAG.		147.709.637	11.101.914	136.607.723
		TOTALE	94	31.585.767.336	2.232.780.050	29.352.987.286

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
VENETO						
BELLUNO	3	OSPEDALE DI BELLUNO	36	11.067.141.150	838.631.399	10.228.509.751
CONSELVE	23	OSPEDALE - P.L. INFETTIVI AGGREGATI A MEDICINA GEN. - APPAREC. BIOMEDICHE	18	5.649.973.353	423.774.996	5.226.198.358
FELTRE	4	OSPEDALE PUBBLICO - P. L. INFETTIVI AGGREGATI MED. GENERALE	10	3.973.253.583	287.726.946	3.685.526.637
LEGNAGO	28	OSPEDALE - P.L. AGGREGATI REP. DI MED. GENERALE - APPAREC. BIOMEDICHE	24	4.082.510.843	320.827.654	3.761.683.189
MESTRE	36	OSP. UMBERTO I - LABORATORIO POT. DIAG (UNICO ESEC. PER TUTTI LAB + REP.)		2.421.270.494	170.374.922	2.250.895.572
MESTRE	36	OSP. UMBERTO I (UNICO ESEC PER TUTTI LAB E REP.) - APPAREC. BIOMEDICHE	48	13.279.008.878	990.082.784	12.288.926.094
PADOVA	21	EDIFICIO EX TBC "P.BUSONERA" PEDIATRIA - APPARECCHIATURE BIIOMEDICHE	6	1.225.967.192	93.342.199	1.132.624.993
PADOVA	21	OSPEDALE CIVILE (UNICO PROGETTO ESEC. CON BUSONERA E CLINICA PEDIATRICA)	58	11.830.859.660	913.566.306	10.917.293.354
PADOVA	21	OSPEDALE CIVILE - CLINICA PEDIATRICA - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	4	427.683.745	32.469.827	395.213.919
PADOVA	21	OSPEDALE CIVILE GIUSTINIANEO - REPARTO INFETTIVI -		3.658.923.654	76.512.190	3.582.411.464
ROVIGO	30	OSPEDALE DI ROVIGO	36	10.465.159.812	792.779.569	9.672.380.243
TREVISO	10	OSP. CA' FONCELLO - ISOLAMENTO PEDIATRICO - APPAREC. BIOMEDICHE	4	875.152.728	65.928.159	809.224.569
TREVISO	10	OSPEDALE CA' FONCELLO - REP. INFETTIVI - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	48	14.658.129.949	1.101.320.341	13.556.809.609
TREVISO	10	OSP. CA' FONCELLO - LAB. POT. MICRO (E IMMU)		1.763.399.990	124.082.615	1.639.317.376
VALDOBBIADENE	12	OSPEDALE GUICCIARDINI	18	4.495.249.061	168.831.699	4.326.417.362
VERONA	25	OSP. EX PSICHIATRICO DI MARZANA (URGENTE) - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	60	10.733.075.293	808.024.044	9.925.051.249
SEGUE					0	0

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
SEGUE VENETO					0	0
VICENZA	8	OSP S. BORTOLO - VI - REPARTO INFETTIVI (URGENTE) - APPAREC. BIOMEDICHE	56	9.964.755.524	745.789.052	9 218 966 472
SCHIO	6	OSPEDALE PUBBLICO - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	18	5.102.074.362	176.684.336	4.925.390.026
VENEZIA-LIDO	16	OSPEDALE "AL MARE"	50	13.916.977.471	522.691.161	13.394.286.310
VERONA	25	POLICLINICO BORGO ROMA (URGENTE) - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	60	17.061.641.354	1.276.162.241	15.785.479.113
LEGNAGO	28	OSPEDALE PUBBLICO SOLO LABORATORI POT. VIRO E DIAG.		1.151.291.114	78.761.615	1.072.529.499
MESTRE	36	OSP UMBERTO I - POT. VIRO ((*) = IMPORTO SU REP - UNICO ESEC LAB E REP.)		903.279.599	89.991.835	813.287.765
PADOVA	21	COMPLESSO UNIV. OSPEDALIERO "P.BUSONERA" SOLO LABORATORIO POT. VIRO		4.734.276.746	91.961.641	4 642.315.105
PADOVA	21	COMPLESSO UNIVERSITARIO OSPEDALIERO - SOLO LABORATORI POT. IMMU E MICRO		1.713.431.790	123.808.818	1.589.622.972
SCHIO (THIENE)	6	OSPEDALE PUBBLICO (MALO) SOLO LABORATORI POT. VIRO		659.910.388	47.622.417	612.287.971
SCHIO (THIENE)	6	OSPEDALE PUBBLICO (MALO) SOLO LABORATORI DIAG.		0	0	0
TREVISO	10	OSPEDALE CA' FONCELLO - SOLO LABORATORI POT. DIAG		1.969.461.827	34.444.149	1.935.017.679
VERONA	25	OSP. EX PSICHIATRICO DI MARZANA SOLO LABORATORIO POT. VIRO (URGENTE)		366.319.900	25.776.366	340.543.533
VERONA	25	POL. BORGO ROMA - (URGENTE) LABORATORI POT. MICRO E IMMU (+ VIRO SU ESEC.)		6.364.065.255	426.976.298	5.937.088.957
VERONA	25	OSPEDALE BORGO TRENTO LABORATORIO POT. MICRO (URGENTE)		87.219.024	12.451.451	74.767.573
VICENZA	8	OSPEDALE S.BORTOLO - LABORATORI VIROL., MICROBIOL., IMMUNOL. (URGENTE)		10.108.579.349	702.387.476	9.406.191.873
VICENZA	8	OSPEDALE S.BORTOLO - PROGETTO ESECUTIVO DIAGNOSTICA		3.583.013.767	252.121.372	3.330.892.395
		TOTALE	554	178.293.056.858	11.815.905.879	166.477.150.979

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
ABRUZZO						
AVEZZANO (AQ)	2	OSPEDALE S. FILIPPO	3	1.058.474.343	80.563.286	977.911.057
CHIETI	4	OSP SS ANNUNZIATA	22	7.510.343.185	558.344.623	6.951.998.563
L'AQUILA	6	OSPEDALE SAN SALVATORE -RISTRUT REPARTO INFETTIVI-	9	1.855.168.619	144.698.244	1.710.470.374
PESCARA	11	OSPEDALE SPIRITO SANTO	30	4.366.978.067	336.796.465	4.030.181.603
TERAMO	14	ISTITUTI RIUNITI	23	4.533.846.503	338.822.044	4.195.024.459
VASTO	15	OSPEDALE CIVILE	23	6.757.247.935	128.415.540	6.628.832.394
AVEZZANO (AQ)	2	OSPEDALE S. FILIPPO SOLO LABORATORI		551.449.312	38.988.652	512.460.660
CHIETI	4	OSP. SS ANNUNZIATA SOLO LABORATORI		662.583.229	46.846.059	615.737.170
L'AQUILA	6	OSPEDALE SAN SALVATORE - SOLO LABORATORI		827.173.967	58.482.978	768.690.990
PESCARA	11	OSPEDALE SPIRITO SANTO SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E IMMU		1.104.305.382	78.076.764	1.026.228.617
TERAMO	14	ISTITUTI RIUNITI SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E IMMU		662.583.229	46.846.059	615.737.170
VASTO	15	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E IMMU		551.449.312	9.734.847	541.714.465
		TOTALI	110	30.441.603.082	1.866.615.559	28.574.987.523

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
BASILICATA						
MATERA	MT6	OSPEDALE DI MATERA	20	3.951.637.547	300 769.599	3.650.867.947
POTENZA	2	NUOVO OSPEDALE PROVINCIALE	30	5.926.149.562	112 621.248	5.813.528.313
MATERA	MT6	OSPEDALE DI MATERA SOLO LABORATORI POT. MICRO, IMMU E DIAG		1.021.306 633	72.208 574	949.098.059
POTENZA	2	OSPEDALE PROVINCIALE S. CARLO - LABORATORI POT. MICRO, IMMU e DIAG		1.813.311 639	32.010.758	1.781.300.881
		TOTALI	50	12.712.405.381	517.610.180	12.194.795.201

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
CALABRIA						
CATANZARO	18	OSPEDALE PUGLIESE - VIA ACRI	43	12.942.135.669	985.060.222	11.957.075.447
CATANZARO	UNIV	UNIVERSITA' - FACOLTA' DI MEDICINA LOCALITA' GERMANETO	20	5.148.628.285	97.845.142	5.050.783.143
COSENZA	9	O.ANNUNZIATA - REP.MALATTIE INFETTIVE E RIANIMAZIONE	41	11.184.545.556	851.285.384	10.333.260.173
CROTONE	CZ16	OSPEDALE S. GIOVANNI-REPARTO MALATTIE INFETTIVE	40	0	0	0
LAMEZIA TERME (CZ)	17	OSPEDALE CIVILE	40	11.585.720.400	881.819.864	10.703.900.536
REGGIO CALABRIA	RC31	OSPEDALI RIUNITI REPARTO MALATTIE INFETTIVE, ALTRI REPARTI RIANIMAZIONE	41	10.434.466.207	395.674.687	10.038.791.520
VIBO VALENTIA (CZ)	22	OSPEDALE IAZZOLINO	40	9.905.229.036	375.606.027	9.529.623.009
CATANZARO	18	OSPEDALE PUGLIESE - VIA ACRI SOLO LABORATORI		2.127.018.773	150.384.800	1.976.633.974
COSENZA	9	O.ANNUNZIATA SOLO LABORATORI		1.595.264.080	112.788.600	1.482.475.480
CROTONE	CZ16	OSPEDALE S. GIOVANNI SOLO LABORATORI		0	0	0
LAMEZIA TERME (CZ)	17	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI		590.838.548	41.773.555	549.064 993
REGGIO CALABRIA	RC31	OSPEDALI RIUNITI SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO e IMMU		1.714.838.548	121.242.772	1.593.595.776
VIBO VALENTIA (CZ)	22	OSPEDALE IAZZOLINO SOLO LABORATORI POT IMMU e IST. VIRO, MICRO		590.838.548	41.773.555	549.064.993
		TOTALI	265	67.819.523.651	4.055.254.607	63.764.269.044

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
CAMPANIA						
AVELLINO	4	NUOVO OSPEDALE GENERALE (AMORETTA)	36	10.176.836.948	770.018.058	9.406.818.890
BENEVENTO	5	OSPEDALE CIVILE	34	10.818.398.373	809.169.418	10.009.228.955
CASERTA	15	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	38	11.000.665.041	832.540.308	10.168.124.733
NAPOLI	UNIV	II POLICLINICO - II FACOLTA'	35	9.382.525.657	355.785.129	9.026.740.528
NAPOLI	44	OSPEDALE ANNUNZIATA - DIVISIONE PEDIATRICA	15	9.001.080.065	642.755.207	8.358.324.858
NAPOLI	41	OSPEDALE COTUGNO	400	110.760.846.051	4.200.048.398	106.560.797.653
NAPOLI	UNIV	UNIVERSITA' - I FACOLTA' - I POLICLINICO	36	9.125.912.021	701.204.899	8.424.707.122
NAPOLI	UNIV	UNIVERSITA' - II FAC. - II POLICL. - 2^ DIV. PEDIATRICA	10	2.744.192.741	104.059.717	2.640.133.023
SALERNO	53	TORRE ANGELLARA (GIA' OSP. SAN LEONARDO)	63	16.201.932.181	1.230.020.849	14.971.911.332
AVELLINO	4	NUOVO OSPEDALE GENERALE (AMORETTA) LABORATORI - POT. MICRO, IMMU E IST. VIRO		1.716.245.307	128.673.847	1.587.571.459
BENEVENTO	5	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. IMMU, MICRO E IST. VIRO		2.388.675.845	168.884.517	2.219.791.328
CASERTA	15	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE SOLO LABORATORI		2.364.760.951	167.193.683	2.197.567.268
NAPOLI	UNIV	II POLICLINICO - II FACOLTA' LABORATORI POT. VIRO, MICRO, IMMU E DIAG		3.944.084.237	277.987.685	3.666.096.552
NAPOLI		ISTITUTO PASCALE POT. VIRO E IMMU		1.842.952.428	133.029.102	1.709.923.326
NAPOLI	44	OSPEDALE ANNUNZIATA LABORATORI POT. MICRO, IMMU - IST. VIRO (EX ASCALESI)		1.962.262.398	138.563.476	1.823.698.922
NAPOLI	41	OSPEDALE COTUGNO SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO, IMMU E DIAG		3.860.145.181	272.920.562	3.587.224.619
NAPOLI	UNIV	UNIVERSITA' - I FACOLTA' - I POLICLINICO SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO, IMMU E DIAG		1.837.957.544	130.954.938	1.707.002.606
SALERNO	53	TORRE ANGELLARA (GIA' OSP SAN LEONARDO) SOLO LABORATORI POT. MICRO, IMMU E IST VIRO		2.163.594.493	155.255.960	2.008.338.533
		TOTALI	667	211.293.067.461	11.219.065.754	200.074.001.707

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
MARCHE						
ANCONA	12	OSPEDALE PEDIATRICO SALESI	2	0	0	0
ANCONA	12	OSPEDALE UMBERTO I	14	3.368.823.279	127.745.691	3.241.077.588
ANCONA	12	OSPEDALE UMBERTO I - CLINICA M.I.-	15	3.698.126.408	281.474.195	3.416.652.213
ASCOLI PICENO	24	OSPEDALE MAZZONI	20	4.592.250.653	350.889.458	4.241.361.195
FANO	4	OSPEDALE S. CROCE	10	3.360.982.728	63.872.514	3.297.110.214
JESI	10	OSPEDALE MURRI	18	4.122.170.170	311.678.338	3.810.491.832
MACERATA	15	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	8	2.346.938.173	88.995.834	2.257.942.338
PESARO	3	OSPEDALE S. SALVATORE	30	6.546.859.824	124.417.300	6.422.442.525
ANCONA	12	OSPEDALE UMBERTO I - DIVIS. MALAT. INF. - SOLO LABORATORI POT. MICRO (LOC. TORRETTE)		883.444.305	62.461.411	820.982.894
ANCONA	12	OSPEDALE UMBERTO I - CLINICA M.I.- SOLO LABORATORI POT. DIAG		147.709.637	10.443.389	137.266.248
ANCONA	12	OSP. REGIONALE DI TORRETTE (ISTITUTO VIROL. - CLINICA) SOLO LABORATORI POT. VIRO E IMMU		3.016.235.083	213.411.362	2.802.823.721
ASCOLI PICENO	24	OSPEDALE MAZZONI SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		313.707.134	22.179.769	291.527.365
JESI	10	OSPEDALE CIVILE - SOLO LABORATORI POT. MICRO		71.744.681	5.072.503	66.672.178
MACERATA	15	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE SOLO LABORATORI POT. MICRO		63.304.130	4.475.738	58.828.392
PESARO	3	OSPEDALE S. SALVATORE - SOLO LABORATORI - POT. MICRO, IMMU E IST. VIRO		649.922.403	11.473.212	638.449.191
		TOTALI	117	33.182.218.608	1.678.590.714	31.503.627.894

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
MOLISE						
CAMPOBASSO	5	OSPEDALE CARDARELLI	12	4.565.814.017	347.516.197	4.218.297.820
CAMPOBASSO	5	OSPEDALE CARDARELLI SOLO LABORATORI		1.536.180.225	108.611.244	1.427.568.981
		TOTALI	12	6.101.994.242	456.127.441	5.645.866.801

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
PUGLIA						
BARI	BA9	UNIVERSITA' DI BARI - POLICLINICO	22	8.085.786.126	600.185.487	7.485 600 638
BARI	BA/11	OSPEDALE GIOVANNI XXIII	8	1.419.104.392	102.997.524	1.316 106 868
BARLETTA	BA/1	OSPEDPALE CIVILE - REPARTO MALATTIE INFETTIVE -	20	0	0	0
BRINDISI	BR/4	OSPEDALE A. DI SUMMA	20	6.403.116.395	121.685.582	6 281.430.813
FOGGIA	FG/8	OO.RR.	11	2.297.839.578	170.841.206	2.126.998.372
GALATINA	LE/7	OSPEDALE S CATERINA (P.L. GIA' REALIZZATI)	40	2.785.381.727	49.170.909	2.736.210 818
GALLIPOLI	LE/8	OSPEDALE S. CUORE	15	3.159.741.927	60.048.110	3.099.693.817
LECCE	LE/1	OSPEDALE FAZI	40	11.321.036.476	852.573.821	10.468.462.655
MANFREDONIA	FG/5	OSPEDALE CIVILE	40	12.326.204.322	925.997.878	11.400.206.444
MARTINA FRANCA	TA/3	OSPEDALE CIVILE	24	5.381.231.289	102.265.557	5.278.965.732
TARANTO	TA/4	OSPEDALE NORD	40	12.960.878.005	978.356.234	11.982.521.771
TRANI - BISCEGLIE	BA/4	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE	24	6.652.707.259	252.270.486	6.400.436.773
TRIGGIANO	BA/10	OSPEDALE FALLACARA	24	7.486.419.149	569.811.189	6.916 607.960
BARI	BA9	UNIVERSITA' DI BARI - POLICLINICO SOLO LABORATORIO		1.702.833.272	120.513.532	1.582.319.739
BARI	BA/11	OSPEDALE GIOVANNI XXIII SOLO LABORATORI POT. VIRO,MICRO,IMMU E DIAG		656.573.557	48.726.526	607.847.031
BARI	BA9	POLICLINICO - CLINICA MEDICA II SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG		1.058.796.746	75.261.493	983.535.253
SEGUE						

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
SEGUE PUGLIA						
BARI	BA9	POLICLINICO - ISTITUTO DI IGIENE SOLO LABORATORI POT. VIRO E MICRO		949.622.443	68.536.164	881.086.279
BARI	BA9	POLICLINICO - ISTITUTO DI MICROBIOLOGIA SOLO LABORATORIO POT. MICRO		480.274.368	33.950.003	446.324.365
BARI	BA9	POLICLINICO - IST. PATOLOGIA SPECIALE MEDICA SOLO LABORATORI POT. IMMU E DIAG		1.183.185.141	83.716.068	1.099.469.074
BARLETTA	BA/1	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI		0	0	0
BRINDISI	BR/4	OSPEDALE A. DI SUMMA SOLO LABORATORI POT. VIRO, IMMU, MICRO E DIAG		655.408.761	49.339.692	606.069.069
FOGGIA	FO8	OO.RR. SOLO LABORATORI POT. MICRO, IMMU, VIRO E DIAG		921.426.783	65.146.854	856.279.929
GALATINA	LE/7	OSPEDALE S.CATERINA SOLO LABORATORIO POT. VIRO, MICRO E IST. IMMU, DIAG		633.041.302	11.175.207	621.866.095
LECCE	LE/1	OSPEDALE PAZI SOLO LABORATORI		949.706.849	66.827.295	882.879.553
MANFREDONIA	FO6	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. MICRO, VIRO E IST. IMMU, DIAG		626.007.509	44.260.077	581.747.433
MARTINA FRANCA	TA6	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORIO POT. MICRO, VIRO E IST. IMMU, DIAG		761.689.362	13.137.076	748.552.286
TARANTO	TA4	OSPEDALE NORD SOLO LABORATORI POT. VIRO, MICRO E IST. IMMU, DIAG		786.096.621	56.819.700	729.276.921
TRANI - BISCEGLIE	BA4	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE SOLO LABORATORI - POT. VIRO, MICRO E IST. IMMU, DIAG		626.007.509	44.260.077	581.747.433
TRIGGIANO	BA/B	OSPEDALE FALLACARA SOLO LABORATORI		626.007.509	44.260.077	581.747.433
		TOTALI	328	92.896.124.376	5.612.133.824	87.283.990.552

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
SARDEGNA						
ALGHERO	2	OSPEDALE CIVILE - MEDICINA GENERALE	4	1.670.037.297	63.327.771	1.606.709.526
CAGLIARI	21	OSPEDALE BUSINCO	5	1.318.519.274	100.355.994	1.218.163.280
CAGLIARI	21	OSPEDALE SS. TRINITA'	92	21.901.948.489	1.681.273.582	20.220.674.907
CAGLIARI	UNIV	UNIVERSITA' I CLINICA MEDICA - IST. MED. INTERNA	12	0	0	0
CAGLIARI	UNIV	UNIVERSITA' II CLINICA MEDICA - GENETICA MEDICA	8	0	0	0
CAGLIARI	UNIV	UNIVERSITA' ISTITUTO DI CLINICA PEDIATRICA (SOLO FORNITURE PERCHE P.L. GIA' REALIZZATI)	5	326.689.612	6.208.448	320.481.164
CAGLIARI	UNIV	UNIVERSITA' IST. PATOLOGIA NEONATALE	4	261.351.690	19.892.169	241.459.520
CARBONIA	17	OSPEDALE CIVILE SIRAI	12	5.602.153.179	393.909.298	5.208.243.881
OLBIA	4	OSPEDALE CIVILE	10	5.585.450.192	399.347.242	5.186.102.950
ORISTANO	10	OSPEDALE S. MARTINO	10	4.776.591.541	341.416.635	4.435.174.906
SASSARI	UNIV	ISTITUTO DI PUERICULTURA MEDICA - CLINICA PEDIATRICA -	7	1.845.142.929	69.967.772	1.775.175.157
SASSARI	UNIV	UNIV. - IST. MALATTIE INFETTIVE	40	11.253.803.754	856.556.809	10.397.246.946
ALGHERO	2	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI IST. MICRO e IMMU		369.977.472	26.158.203	343.819.269
CAGLIARI	21	OSPEDALE BROTZU POT. MICRO, IMMU, VIRO		298.232.791	21.085.699	277.147.092
CAGLIARI	21	OSPEDALE SS. TRINITA' SOLO LABORATORI IST. VIRO, MICRO E DIAGN.		388.012.115	27.432.973	360.579.142
CAGLIARI	21	OSPEDALE SS. TRINITA' SOLO LABORATORI POTENZ. MICRO E IMMU.		366.038.548	25.879.712	340.158.836
CAGLIARI	UNIV	UNIVERSITA' LABORATORIO FACOLTA' MEDICINA		0	0	0
CAGLIARI	21	UNIVERSITA' ISTITUTO DI FARMACOLOGIA		0	0	0
CARBONIA	17	OSPEDALE CIVILE SIRAI SOLO LABORATORI IST. MICRO E IMMU		581.950.648	41.340.640	540.610.008
NUORO	7	OSPEDALE SAN FRANCESCO POT. MICRO E IMMU		355.909.887	25.163.594	330.746.293
OLBIA	4	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI IST. MICRO E IMMU		363.921.377	25.718.994	338.202.382
ORISTANO	10	OSPEDALE S. MARTINO SOLO LABORATORI IST. MICRO E IMMU		563.792.210	40.245.771	523.546.439
SASSARI	1	OSPEDALE SS. ANNUNZIATA SOLO LABORATORI POT. MICRO E IMMU		355.909.887	25.163.594	330.746.293
SASSARI	UNIV	UNIV - IST. MALATTIE INFETTIVE SOLO LABORATORI (C/O SS.ANNUNZIATA) POT. VIRO, MICRO E IMMU		354.503.129	25.064.133	329.438.996
		TOTALI	209	58.539.936.021	4.215.509.034	54.324.426.988

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
SICILIA						
BARCELLONA	45	OSPEDALE CUTRONI ZODDA	10	4.159.412.140	157.724.800	4.001.687.340
CALTAGIRONE	29	OSPEDALE GRAVINA (INSERITO CATANIA FERRAROTTO)	20	7.392.332.540	140.484.763	7.251.847.777
CALTANISSETTA	16	OSPEDALE S. ELIA	40	8.990.498.122	170.856.491	8.819.641.631
CATANIA	34	PRESIDIO OSPDALIERO ASCOLI TOMASELLI	30	7.924.183.229	300.484.822	7.623.698.407
CATANIA	34	P. O. NUOVO GARIBALDI - LOCALITA' NESIMA (NUOVO PROG.ESEC PER DIVERSA LOCALIZZAZIONE)	30	4.776.202.127	90.767.511	4.685.434.616
ENNA	19	OSPEDALE UMBERTO I - RISTRUTTURAZIONE REPARTO INFETTIVI	20	7.951.625.156	151.113.626	7.800.511.530
GELA	17	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	10	2.079.783.915	155.257.946	1.924.525.969
MESSINA	42	OSPEDALE PAPARDO (EX OSPEDALE PIEMONTE) - IMPORTO COMPRENSIVO EX REGINA MARGHERITA	40	14.165.261.576	537.146.350	13.628.115.226
MESSINA	UNIV	POLICLINICO	20	3.694.206.132	281.175.813	3.413.030.320
MODICA	24	OSP. MAGGIORE-RISTRUTT. REP. INFETTIVI (OSP.CIVILE)	10	2.064.678.348	157.148.137	1.907.530.211
PALERMO	60	CASA DEL SOLE	40	10.819.959.949	823.535.808	9.996.424.142
PALERMO	58	OSPEDALE DI CRISTINA COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE	60	15.300.834.667	290.778.875	15.010.055.793
PALERMO	62	OSPEDALE GUADAGNA - AUDIZIONE REGIONE 11.2.93	123	44.557.849.559	846.782.651	43.711.066.908
RAGUSA	23	OSPEDALE MARIA AREZZO (EX OSPEDALE CIVILE)	20	4.385.481.351	83.342.207	4.302.139.144
SIRACUSA	26	OSP. UMBERTO I (NUOVO PROG.ESECUT. PER NUOVA LOCALIZZAZIONE 'RIZZA' E NUOVA TIPOLOGIA)	40	12.961.737.046	246.326.386	12.715.410.659
AGRIGENTO	11	OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO - SOLO LABORATORI		0	0	0
BARCELLONA	45	OSPEDALE CUTRONI ZODDA SOLO LABORATORI - POT. MICRO		472.670.839	8.344.154	464.326.684
CALTAGIRONE	29	OSPEDALE GRAVINA - (INSERITO CATANIA FERRAROTTO) LABORATORIO POT. MICRO		945.341.677	16.688.308	928.653.369
CALTANISSETTA	16	OSPEDALE S. ELIA SOLO LABORATORIO - IST. VIRO		1.181.677.096	20.860.386	1.160.816.711
CANNIZZARO (CT)	36	POTENZIAMENTO LABORATORIO MICROBIOLOGIA		471.826.783	33.368.689	438.458.094
CATANIA	UNIV	ISTITUTO IGIENE - POTENZIAMENTO LABORATORIO MICROBIOLOGIA		474.358.949	34.217.403	440.141.545
CATANIA	34	PRESIDIO OSPDALIERO ASCOLI TOMASELLI SOLO LABORATORI POT. MICRO		472.670.839	33.418.844	439.251.994
CATANIA	34	PRESIDIO OSPEDALIERO NUOVO GARIBALDI - LOCALITA' NESIMA - SOLO LABORATORI		0	0	0

SEGUE

REGIONE LOCALITA'	USL	INTERVENTO	TOTALE P.L.	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA
SEGUE SICILIA						
CATANIA V. CITELLI	35	PRESIDIO OSPEDALIERO FERRAROTTO SOLO LABORATORI		0	0	0
ENNA	19	OSPEDALE UMBERTO I NUOVO P.O. - SOLO LABORATORIO - POT. MICRO		472.670.839	8.344.154	464.326.684
GELA	17	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE(CIVILE) SOLO LABORATORI POT. MICRO		498.133.166	34.979.459	463.153.707
MESSINA	UNIV	ISTITUTO DI IGIENE SOLO LABORATORI POT. MICRO		528.237.797	37.418.960	490.818 838
MESSINA	42	OSP. PAPARDO (EX OSP. PIEMONTE IMPORTO COMPRESO EX REGINA MARGHERITA) - POT. MICRO/VIRO		1.199.542.929	85.148.280	1.114.394.649
MILAZZO	43	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. MICRO		470.701.377	33.301.816	437.399.561
MODICA	24	OSP. MAGGIORE-RISTRUTT. REP. INFETTIVI (OSP.CIVILE) SOLO LABORATORI		472.670.839	33.418.844	439.251.994
NICOSIA	18	OSPEDALE CIVILE SOLO LABORATORI POT. MICRO		472.530.163	33.410.485	439.119.677
PALERMO	60	CASA DEL SOLE SOLO LABORATORI POT. MICRO		595.058.823	42.071.938	552.986.886
PALERMO	UNIV	CLINICA MEDICA SOLO LABORATORI POT. IMMU		542.361.652	38.385.173	503.976.479
PALERMO	UNIV	ISTITUTO IGIENE SOLO LABORATORI POT. MICRO		476.272.140	34.410.434	441.861.706
PALERMO	UNIV	ISTITUTO PATOLOGIA GENERALE SOLO LABORATORI POT. IMMU		534.146.183	37.770.044	496.376.139
PALERMO	60	OSPEDALE CERVELLO SOLO LABORATORI POT. VIRO		590.416.521	41.748.478	548.668.043
PALERMO	58	OSPEDALE CIVICO SOLO LABORATORI POT. MICRO		352.533.667	10.852.367	341.681.300
PALERMO	58	OSPEDALE DI CRISTINA SOLO LABORATORI POT. MICRO		638.668.335	11.274.542	627.393.794
PALERMO	62	OSPEDALE GUADAGNA SOLO LABORATORI IST. MICRO E VIRO		2.363.354.193	41.720.771	2.321.633.421
RAGUSA	23	OSPEDALE MARIA AREZZO (EX OSPEDALE CIVILE) - LABORATORIO POT. MICRO		472.670.839	8.344.154	464.326.684
SIRACUSA	26	OSPEDALE UMBERTO I (NUOVA LOCALIZ. E NUOVA TIPOL.) SOLO LABORATORI POT. MICRO		472.670.839	8.344.154	464.326.684
TRAPANI	1	OSPEDALE LA RUSSA SOLO LABORATORI POT. MICRO		505.026.283	35.706.444	469.319.839
		TOTALE	513	166.900.258.624	5.156.474.471	161.743.784.153

ALLEGATO *B*

REGIONI	TOTALE P.L. (1)	IMPORTI PRESUNTI AL LORDO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA (2)	TOTALE ANTICIPAZIONI ED ACCANTONAMENTI CORRISPETTIVI (2)	RIPARTO QUOTE AL NETTO ANTICIPAZIONI ACCONTI E CORRISPETTIVI I.V.A. COMPRESA (2)
FRIULI V.G.	71	30.036.837.451	2.120.224.104	27.916.613.347
LIGURIA	232	71.365.280.482	5.419.598.402	65.945.682.080
LOMBARDIA	1.279	406.605.681.524	30.080.634.763	376.525.046.761
PIEMONTE	596	186.342.247.099	7.770.129.816	178.572.117.282
P.A. BOLZANO	53	13.102.008.385	558.348.895	12.543.659.489
P.A. TRENTO	58	17.500.688.860	957.894.268	16.542.794.592
V. AOSTA	3	582.782.478	47.688.399	535.094.079
TOTALE	2.292	725.535.526.277	46.954.518.646	678.581.007.632
EMILIA ROM.	477	138.363.159.885	9.342.939.425	129.020.220.460
LAZIO	708	202.629.949.676	8.007.184.139	194.622.765.538
TOSCANA	440	142.524.199.068	8.978.798.412	133.545.400.656
UMBRIA	94	31.585.767.336	2.232.780.050	29.352.987.286
VENETO	554	178.293.056.858	11.815.905.879	166.477.150.979
TOTALE	2.273	693.396.132.823	40.377.607.903	653.018.524.920
ABRUZZO	110	30.441.603.082	1.866.615.559	28.574.987.523
BASILICATA	50	12.712.405.381	517.610.180	12.194.795.201
CALABRIA	265	67.819.523.651	4.055.254.607	63.764.269.044
CAMPANIA	667	211.293.067.461	11.219.065.754	200.074.001.707
MARCHE	117	33.182.218.608	1.678.590.714	31.503.627.894
MOLISE	12	6.101.994.242	456.127.441	5.645.866.801
PUGLIA	328	92.896.124.376	5.612.133.824	87.283.990.552
SARDEGNA	209	58.539.936.021	4.215.509.034	54.324.426.988
SICILIA	513	166.900.258.624	5.156.474.471	161.743.784.153
TOTALE	2.271	679.887.131.446	34.777.381.584	645.109.749.862
TOTALE NAZIONALE	6.836	2.098.818.790.547	122.109.508.133	1.976.709.282.414

(1) PREVISTI DAL PIANO APPROVATO CON DELIBERA CIPE DEL
(2) PER POSTI LETTO E LABORATORI

94A3138

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994

Modificazioni alla deliberazione 7 agosto 1973 in materia di agevolazioni industriali nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967, che disciplinava l'entità dei contributi da concedere — a cura della Cassa per il Mezzogiorno — alle imprese per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali localizzati nelle aree del Mezzogiorno;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante nuove disposizioni in materia di agevolazioni industriali nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 10, comma 8, che modificava il precedente sistema agevolativo per le iniziative comportanti investimenti superiori a 5 miliardi di lire, nulla peraltro disponendo in materia di decorrenza del nuovo regime;

Vista la propria delibera in data 7 agosto 1973 con la quale, nelle more di una puntuale disciplina legislativa del regime transitorio relativo alle agevolazioni ex lege n. 853/1971, autorizzava la Cassa del Mezzogiorno ad applicare, nei confronti delle iniziative industriali superiori ai 5 miliardi di lire, il disposto dell'art. 10, della legge n. 853/1971;

Considerato che nessuna ulteriore disposizione legislativa e stata emanata a definitiva regolamentazione della materia e che il CIPE non si è più pronunciato sulla questione;

Tenuto conto che con legge 1° marzo 1986, n. 64, è stata abolita la Cassa del Mezzogiorno alla quale, per l'erogazione dei contributi alle imprese del Mezzogiorno, è subentrata l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Tenuto conto altresì che con legge 19 dicembre 1992, n. 488, è stata soppressa l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e che le competenze in materia di agevolazioni alle attività produttive sono state demandate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, sui ricorsi riuniti proposti da alcune società a suo tempo interessate ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e dell'art. 10 della legge n. 853/1971, il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore della determinazione della misura dei finanziamenti e contributi sulla base della disciplina vigente alla data del «parere di conformità»;

Considerato che il medesimo Consiglio di Stato ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Sogemo S.p.a., incorporante la Rumianca Sud S.p.a., con sentenze n. 126 del 19 marzo 1987 e n. 125 del 18 febbraio 1989, annullando tra l'altro il provvedimento adottato dal CIPE il 7 agosto 1973;

Ritenuto di dover ottemperare al giudicato del Consiglio di Stato, modificando il provvedimento adottato il 7 agosto 1973;

Udita la relazione del Ministro del bilancio;

Delibera:

Alle iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno, di importo superiore ai 5 miliardi di lire, provviste alla data di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dell'apposito «parere di conformità», vanno applicate, relativamente alla misura dei contributi e dei finanziamenti richiesti, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1523/1967 richiamato in premessa anziché quelle della legge n. 853/1971.

Il Ministero dell'industria, subentrato per la parte relativa alla erogazione delle agevolazioni, nelle competenze della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, è incaricato di dare attuazione alla presente delibera.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 64

94A3139

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 14 aprile 1994, n. 22.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1994-95.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Attività teatrali sovvenzionate per le quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato da attuarsi utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

2. Le attività teatrali di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festivals, realizzate e promosse da:

1) enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);

2) istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Società italiana autori drammatici);

3) enti o associazioni stabili di:

a) produzione ad iniziativa pubblica;

b) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

c) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale;

d) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

4) imprese private di produzione ed esercizio;

5) organismi ed imprese teatrali di produzione a carattere privato, individuali, collettivi o autogestiti;

6) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù;

7) organismi e imprese di distribuzione:

a) circuiti territoriali;

b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale;

8) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

9) centri universitari teatrali;

10) enti o associazioni promotori di rassegne e festivals.

Art. 2.

Stagione teatrale

Il periodo di attività, definito stagione teatrale, decorre:

a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo per le iniziative previste agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21. Per le iniziative culturali di cui all'art. 17, il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attività stessa;

b) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 9 e 10;

c) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 7, 8, 15 e 22.

L'amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facoltà di emanare, entro il 31 dicembre 1994, una nuova circolare afferente il periodo di attività fra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1995 e, ciò, al fine di assicurare la coincidenza dell'anno solare 1996 e seguenti con la stagione teatrale.

Art. 3.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, oltre che la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno 6 elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie motivate dal particolare livello artistico dell'iniziativa, con particolare riferimento al teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relalativi contratti collettivi nazionali di categoria.

4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Ove una stessa impresa teatrale di produzione di cui al successivo art. 13, operi con più formazioni, le giornate recitative effettuate da ciascuna formazione, per essere valutate ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, non possono essere meno di trenta.

5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione.

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 9 e 19, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 10, 11 e 19, comma 2, della stabilità, della funzione di servizio sul territorio nazionale delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative ed autogestite ed alle associazioni culturali, nonché della specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello delle spese di allestimento nonché dei compensi e delle diarie degli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

7. Per gli enti od associazioni stabili, di cui ai successivi articoli 9 e 10, i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, salvo quanto previsto al successivo art. 25, comma 3, e per i quali venga corrisposto un compenso a percentuale, ovvero un compenso fisso non superiore al foglio paga, con il limite del tetto di retribuzione di cui al comma precedente e comprensivo degli oneri sociali, del settimo giorno di riposo, nonché del costo relativo ai compensi lordi corrisposti agli attori e tecnici per il periodo di prove dello spettacolo suddiviso per il numero delle recite programmate.

8. Per gli enti di cui all'art. 11 saranno valutati anche i costi di ospitalità di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato e comunque entro il tetto masssimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

9. Non possono essere assegnati contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi articoli 12, 13, 14 e 17 ove gli stessi presentino identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, organizzatore teatrale o di socio con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

10. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare ispirati prioritariamente a sostenere il costo del lavoro, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1994-95, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci aggiornati all'atto della presentazione della domanda medesima, debbono essere inviate o presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio attività di prosa - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:

a) 31 ottobre 1994 per gli enti di cui agli articoli 7 e 8;

b) *31 dicembre 1994* per gli organismi teatrali di cui agli articoli 15 e 22;

iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale:

15 giugno 1994 per gli organismi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

3. Le commissioni consultive per la prosa si riuniscono, di regola, per esprimere il loro parere almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestività dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attività dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive, dei consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

TITOLO II

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 5.

Disposizioni comuni

1. L'ammissione agli interventi finanziari dello Stato è disposta, di massima, all'inizio della stagione teatrale.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 7, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

3. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante, o alla normativa vigente.

4. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'esame dell'istanza potrà essere rinviata alla fine della stagione teatrale.

5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale, i costi di personale riferiti agli oneri sociali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento delle attività, saranno considerati con riferimento a quelli sostenuti negli anni precedenti. A tal fine il consuntivo dell'attività svolta, dovrà essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attività. I costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa.

6. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato, l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

7. Le recite realizzate in coproduzione saranno valutate ai fini degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare in proporzione ai rispettivi apporti ai costi di produzione, singolarmente considerati, e nei limiti di quelli direttamente sostenuti e documentati.

8. L'amministrazione potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche tramite la Ragioneria generale dello Stato, al fine di accertare la regolarità dei bilanci relativi all'attività teatrale effettuata.

9. La definitiva assegnazione dell'intervento finanziario è disposta previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione dell'intervento finanziario, lo stesso può essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato e verificato.

10. Almeno la metà dei lavori teatrali di nuovo allestimento da realizzare nella stagione dovranno essere programmati per almeno 20 giornate recitative, salvo oggettivi impedimenti, debitamente documentati, al proseguimento dell'attività.

Quanto sopra non si applica per le attività di cui agli articoli 11 e 14, nonché per le attività produttive programmate dalle associazioni di cui al successivo art. 15.

11. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 1 con le modalità di cui ai successivi articoli e sulla base dei seguenti criteri di massima:

della validità culturale del progetto artistico;

della direzione artistica,

della capacità organizzativa degli organismi, nonché della continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività di produzione e ospitalità secondo i sottoindicati criteri:

per la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri assicurativi complessivamente versati dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria degli stessi a remunerazione dei costi di allestimento, salvo che per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica, per i quali i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione;

per la ospitalità i costi riguardano di regola quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, salvo diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare.

12. L'intervento finanziario dello Stato non può superare, salvo che trattasi di enti o iniziative di cui ai successivi articoli 7, 8 e 17, il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi alle tre stagioni teatrali precedenti a quella considerata.

Art. 6.

Acconti e anticipazioni

1. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalità ed i requisiti di seguito indicati.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonché la realizzazione di almeno il 60% dell'attività recitativa.

3. Può essere disposta la liquidazione di una anticipazione del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attività recitativa prevista dalla presente circolare.

4. La documentazione giustificativa relativa allo svolgimento dell'attività recitativa è rappresentata inderogabilmente dai borderaux timbrati e vistati dalla S.I.A.E.

5. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui agli articoli 9 e 19 l'anticipazione può essere concessa fino al 90%, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate, anche tramite un istituto di credito incaricato di funzioni di tesoreria.

6. Per i festivals e le rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale di cui al decreto ministeriale previsto al successivo art. 22 potrà essere concessa una anticipazione fino al 40% del contributo assegnato previa presentazione di un preconsuntivo relativo alle spese sostenute per la preparazione e l'organizzazione della manifestazione.

7. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dell'acconto o dell'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi.

TITOLO III

ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI

Art. 7.

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Dipartimento dello spettacolo — contributi anche finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di sperimentazione, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano.

3. In particolare una quota del contributo dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 8.

Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnati contributi annuali per la realizzazione del proprio programma, che dovrà essere effettuato d'intesa con gli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 7, qualora rientrino nelle competenze istituzionali dello Stato o di questi ultimi.

2. I contributi sono liquidati, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

TITOLO IV

ENTI, ASSOCIAZIONI O IMPRESE STABILI DI PRODUZIONE ED ESERCIZIO

Art. 9.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990, e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani: istituiti in città con almeno 500.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale. che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere almeno di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma.

2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti, o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990;

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale, con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza artistica presso strutture produttive o distributive, sovvenzionate nel campo del teatro di prosa, salvo quanto previsto con decreto ministeriale 30 maggio 1992;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio ed almeno il 60% del restante organico amministrativo e tecnico;

qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio può anche limitarsi ad un progetto di massima, purché riferito a delle linee programmatiche biennali.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

raggiungere di massima 8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;

rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate comunque, non oltre un quarto del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;

programmare una qualificata ospitalità in sede;

allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

6. Nel determinare l'ammontare del contributo sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quantomeno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni, oltre che con l'Università anche con le scuole di riconosciuta rilevanza nazionale e di altri enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

8. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'autorità competente in materia di spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990, e successive modificazioni, e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

9. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990.

10. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di convocare i direttori degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 10.

Enti o associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata

1. Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.

2. A tali enti o associazioni sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero nelle isole ove non esiste alcun teatro stabile pubblico o privato la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale di cui l'ente locale ne assicuri la disponibilità;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne,

in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale: eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica:

autonoma amministrazione,

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, ospitalità, promozione ed eventualmente di aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno 4000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede,

programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 5, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'autorità competente in materia di spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, in rapporto al programma realizzato nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva per la individuazione di funzioni omologhe, nonché di principi operativi di funzionamento che siano coerenti al riconoscimento del prioritario interesse pubblico dell'attività degli enti. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti stessi.

11. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva, altresì, la facoltà di convocare in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 11

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca anche in collaborazione con le università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia, eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa,

nucleo artistico stabile,

sedi direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala è ridotto della metà;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

3. Al direttore artistico, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100 giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

5. Alla fine della corrente stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, l'autorità competente in materia di spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un'elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Nelle città con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è ammesso il riconoscimento anche di due organismi per ciascun settore di attività. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

7. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di fissare con proprio decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tal fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

8. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli organismi di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 12.

Imprese private di produzione ed esercizio

1. Sono considerate imprese private di produzione ed esercizio, le imprese che svolgono un programma coordinato di produzione ed ospitalità, che hanno diretta ed esclusiva disponibilità da almeno tre anni di una sala teatrale non inferiore a 500 posti e presentino i seguenti requisiti:

a) svolgimento di una attività produttiva propria delle imprese teatrali di prosa di cui al successivo art. 13;

b) svolgimento di un attività di ospitalità stabile secondo quanto previsto al successivo art. 20 per l'esercizio teatrale;

c) titolarità, da almeno tre anni, della licenza di esercizio;

d) essere già destinatari di interventi finanziari dello Stato negli ultimi tre anni sia per l'attività di produzione che d'esercizio.

2. Le imprese di cui al precedente comma devono presentare una istanza unica, purché corredata da separate documentazioni contenenti i dati relativi sia alla produzione che all'esercizio.

TITOLO V

ORGANISMI E IMPRESE TEATRALI DI PRODUZIONE A CARATTERE PRIVATO, INDIVIDUALI, COLLETTIVI, O AUTOGESTITI.

Art. 13.

Imprese di produzione teatrale di prosa

1. Alle imprese di produzione teatrale di prosa, ammesse agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare sulla base dei requisiti indicati al precedente art. 5 e sentite le commissioni consultive per la prosa, sono concessi, purché effettuino un minimo di 65 giornate recitative e non meno di 550 giornate lavorative:

a) contributi forfettari rapportati ai costi del lavoro riferiti agli oneri previdenziali e assistenziali complessivamente versati dall'impresa teatrale;

b) contributi forfettari sui costi di allestimento commisurati ad una quota degli oneri previdenziali e assistenziali di cui alla precedente lettera *a)*;

c) contributi forfettari riferiti alla qualità dei progetti e dell'organizzazione territoriale quantificato in misura percentuale ai contributi di cui ai punti *a)* e *b)*;

d) premi finali per la qualità dei risultati artistico organizzativi verificati a consuntivo di attività. Detti premi finali possono essere concessi a non più del 20% delle imprese ammesse ai benefici di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* e l'importo degli stessi sarà commisurato ad una percentuale dell'intervento finanziario disposto a preventivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate, e sempre che l'impresa abbia effettuato almeno la metà delle recite con contratti a percentuale e tenuto conto dell'allestimento di almeno un'opera teatrale originale di autore contemporaneo italiano non caduta in pubblico dominio;

e) in alternativa agli interventi finanziari previsti ai punti *b)*, *c)* e *d)*, a richiesta degli interessati, possono essere assegnati contributi forfettari di importo pari alla rivalsa dell'imposta sugli spettacoli riscossa dalla S.I.A.E. per conto dell'erario.

Detti contributi forfettari sono elevati del 20% per gli spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30.

Gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono assegnati nei limiti del pareggio di bilancio.

Art. 14.

Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu l'autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, formulerà — alla fine di ogni stagione teatrale — sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, due separati elenchi di un ristretto

numero, comunque non superiore a 25 ed a 15, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività di produzione nel campo rispettivamente della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Alle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, fermo restando l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attività di laboratorio, sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 13. Alle stesse è riconosciuto un premio iniziale per la qualità del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, con gli stessi criteri previsti per i premi finali di cui alla lettera *d)* del precedente art. 13.

TITOLO VI

INIZIATIVE CULTURALI

Art. 15.

Organismi di promozione, di perfezionamento professionale teatro di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concessi contributi a favore di:

A) enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concesso un contributo — limitatamente alla attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A)*, *C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 13.

4. I contributi possono essere assegnati solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, comunque non ripetibili, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa ed associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

Art. 16.

Teatro universitario

1. I contributi possono essere concessi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 14.

2. I contributi sono concessi ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 17.

Progetti speciali

1. Possono essere assegnati contributi forfettari a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:

l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;

l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare dei contributi grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con età superiore, che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative;

non più di tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

un progetto finalizzato allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni;

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacolo.

TITOLO VII

DISTRIBUZIONE TEATRALE

Art. 18.

Progetto nazionale

1. Il progetto nazionale di distribuzione è affidato all'Ente teatrale italiano nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, nell'autonomia delle proprie scelte culturali, tenuto conto delle prioritarie esigenze di programmazione dei teatri direttamente gestiti, costituisce una funzionale rete distributiva sull'intero territorio nazionale, acquisendo la disponibilità di spazi teatrali idonei riguardo al profilo tecnico e all'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale.

L'ETI promuove in tale rete distributiva una programmazione conseguente alle proprie scelte culturali e che riserva particolare attenzione al teatro d'arte, alla drammaturgia contemporanea ed eventualmente alla danza, ove intervengano specifiche sovvenzioni, e a tal fine sostiene un adeguato investimento pubblicitario e di sensibilizzazione teatrale, anche assumendosi direttamente gli oneri organizzativi.

2. Il progetto nazionale si può articolare in un teatro per regione, anche di concerto con istituzioni ed organismi locali e/o regionali con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma 5 - e può essere ampliato, previa intesa — con il circuito territoriale sovvenzionato dallo Stato — ove esista — se si riscontrasse l'opportunità di promuovere e incrementare la diffusione delle attività teatrali con progetti mirati al teatro d'arte alla nuova drammaturgia, alla sperimentazione, al rinnovamento e valorizzazione della specificità teatrale.

3. L'ETI, nella definizione del piano nazionale, dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Dipartimento dello spettacolo ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente.

4. L'ETI delibera annualmente, il programma relativo al progetto nazionale di distribuzione, prevedendo la diffusione di circa 1500 recite incluse quelle da realizzare nei teatri direttamente gestiti, per un numero massimo di 90 spettacoli realizzati da compagnie sovvenzionate dallo Stato, ai quali vanno riservati non meno di 10 recite ciascuno, tenendo anche conto di un necessario equilibrio tra le recite effettuate nei teatri direttamente gestiti e quelle distribuite nel piano nazionale.

5. L'ETI, inoltre, può realizzare delle iniziative promozionali — oltre quelle previste al punto 2 del presente articolo — con particolare riferimento al teatro d'arte, di sperimentazione, al teatro per l'infanzia e la gioventù e alla danza, può riservare il 10% delle recite realizzate nell'ambito di predette iniziative, a imprese teatrali professionali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato, con lo scopo di selezionare, secondo modalità trasparenti, e segnalare con specifiche manifestazioni, giovani formazioni.

6. L'ETI, fatta eccezione per le iniziative promozionali e tenuto conto dell'impegno di cui al punto 1 in merito all'investimento pubblicitario, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale ovvero corrisponde compensi fissi non superiori al foglio paga giornaliero delle compagnie, così come definito al precedente settimo comma dell'art. 3.

7. L'ETI nell'ambito del proprio programma di promozione del teatro svolge la più ampia attività di informazione, documentazione e sensibilizzazione degli operatori e del pubblico.

Art. 19.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concessi contributi ad enti od associazioni ad iniziativa pubblica che svolgano attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concessi contributi ad enti o associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo:

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, nonché compensi a percentuale, ovvero compensi fissi non eccedenti il foglio paga così come definito al precedente settimo comma dell'art. 3.

Dette giornate recitative, salvo motivate deroghe, dovranno essere:

articolate su almeno 10 piazze,

distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;

effettuate in idonee sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni;

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio.

c) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

d) adottare entro il 31 dicembre 1994 uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. I circuiti ad iniziativa privata sono esonerati dall'obbligo degli apporti finanziari degli enti locali, nonché dall'incompatibilità prevista nello stesso decreto per quanto concerne le cariche di presidente, consigliere e direttore.

4. Per la quantificazione dei contributi sarà tenuto conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, comunque ammesse agli interventi finanziari dello Stato nonché delle spese di promozione e pubblicità con esclusione del costo fisso del personale dipendente. I circuiti sono autorizzati ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, compagnie teatrali che non abbiano chiesto intervento finanziario dello Stato, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

5. Ai fini della determinazione del contributo sarà tenuto conto altresì:

della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;

del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;

di documentata attività di promozione,

dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui, anche pluriennali, stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. o ad altro istituto di credito i contributi assegnati ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonché dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

6. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata ai fini del contributo, con il limite del 70% di quella accertata per la stagione 1990-91, fermo restando il numero minimo di recite previsto al precedente terzo comma.

7. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

8. L'autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale della attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 20.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala — ivi compreso quello relativo alla pubblicità ed alla promozione del pubblico —, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi ai contributi sono:

la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo;

la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attività stabile;

la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 15;

la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo sarà tenuto conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonché del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 20% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800. Fermo restando il limite del 20%, le giornate recitative programmate dall'ETI ai sensi dell'art. 18 sono computate per un numero doppio ai fini del raggiungimento del minimo dell'attività recitativa

Art. 21.

Teatri municipali

1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purché abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un attività di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalità e termini di cui all'art. 20 della presente circolare.

2. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto:

di una eventuale partecipazione a progetti finalizzati regionali od interregionali;

dello spazio comunque riservato alle opere teatrali originali di autori italiani ed europei;

dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente tenuto conto della capienza del teatro.

Il contributo verrà rapportato ai costi di pubblicità e promozione del pubblico, fino al 50% degli stessi.

Art. 22.

Rassegne e festivals

1. I contributi possono essere concessi a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia anche per la valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello Stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari.

4. Non possono essere concesse — ai sensi del presente articolo — a favore delle iniziative che beneficino di interventi finanziari previsti nella presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori ed organizzatori.

5. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti le iniziative si distinguono in:

A) Iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che siano sovvenzionate da almeno 3 anni. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'autorità competente in materia di spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formulerà, con proprio decreto, un elenco di iniziative per un numero non superiore a 20 alle quali potrà essere assegnato un contributo non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festivals, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonché di una struttura tecnico-organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

una pluralità di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale;

una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che per ospitalità che per coproduzioni, a organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché ad organismi stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica;

una partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) Iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnato un contributo in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione del contributo è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Piani programmatici

1. Alla fine di ogni stagione teatrale l'autorità competente in materia di spettacolo, sentiti i pareri del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 24 e delle commissioni consultive della prosa, predispone piani programmatici annuali o pluriennali di indirizzo delle attività teatrali provvedendo ad individuarne, con le necessarie priorità, gli obiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

2. A tal fine l'autorità competente in materia di spettacolo formula appositi elenchi di validità annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Art. 24.

Comitato tecnico di coordinamento per la produzione la distribuzione e la promozione teatrale

1. È istituito un comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito di esprimere pareri circa:

a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali;

b) gli elenchi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 23;

c) le questioni di maggiore rilevanza che interessino più settori delle attività teatrali di prosa.

2. Il comitato tecnico è presieduto dall'autorità competente in materia di spettacolo, o per sua delega, dal capo del Dipartimento dello spettacolo ed è composto dai rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali

previsti dalla presente circolare e dagli stessi designati, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal rappresentante degli autori e dall'esperto nominato dall'autorità competente in materia di spettacolo, componenti delle commissioni consultive della prosa.

Entrano a far parte del comitato un rappresentante del teatro universitario, un rappresentante dei teatri municipali nonché un rappresentante di altre associazioni di autori teatrali non facente parte delle commissioni consultive della prosa.

Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di categoria, comunque in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti.

3. Assolve le funzioni di segretario, il segretario delle commissioni consultive della prosa.

4. Il comitato è nominato annualmente con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo entro sessanta giorni dalla emanazione della circolare sulle attività teatrali di prosa.

Art. 25.

Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero tournées e coproduzioni

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournées sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiarie di contributi, possono essere computate fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonché l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità di intervento previste in generale dalla presente circolare.

Art. 26.

Teatro d'Europa

L'attività del Piccolo teatro di Milano, quale teatro d'Europa, è disciplinata dal decreto ministeriale 29 novembre 1991.

Art. 27.

Incentivi alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea

1. Fermo restando quanto già previsto agli articoli 9, 10, 13, lettera *d*), e 19, nonché la programmazione obbligatoria prevista dall'art. 20, i programmi delle iniziative teatrali che prevedano uno spazio significativo per la rappresentazione di opere teatrali originali di autori contemporanei italiani o di Paesi della CEE, possono beneficiare di una maggiorazione del contributo ordinario.

2. Nel determinare l'ammontare dei contributi di cui alla presente circolare saranno tenuti in particolare evidenza gli allestimenti di «opere prime».

Art. 28.

Requisiti tecnici delle sale teatrali

1. Gli organismi teatrali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di contributo, oltre alla licenza di esercizio una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attività sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare, od eventuale aggiornamento di quella già presentata.

2. Prima dell'inizio di ogni stagione teatrale, l'autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto, sentito il parere del comitato tecnico di cui al precedente art. 24 e delle commissioni consultive della prosa, può fissare i requisiti minimi necessari per l'accesso delle sale all'intervento finanziario previsto agli articoli di cui al precedente comma.

Art. 29.

Incentivi all'inserimento professionale dei giovani attori e tecnici

Agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale, è assegnato un incentivo finanziario che sarà definito al momento di predisporre i criteri di assegnazione degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

Art. 30.

Norme transitorie

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli E.N.P.A.L.S. 031.

3. Le distinte di incasso da esibire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della S.I.A.E.

4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

5. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto o anticipazione nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

6. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività da svolgere e svolti.

7. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime. Conseguentemente è sospeso anche per la stagione teatrale 1993-94 l'obbligo della certificazione di bilancio per gli organismi teatrali assegnatari di interventi finanziari dello Stato non inferiori a L. 500.000.000, già previsto all'ottavo comma dell'art. 5 della circolare n. 21 del 31 marzo 1993.

8. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

9. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del F.U.S. annualmente destinata alle attività teatrali di prosa.

10. La presenta circolare ha validità per la stagione 1994-95 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1995 e salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2.

Il Sottosegretario di Stato: MACCANICO

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA DEI TEATRI

Città ...
Indirizzo ...
Telefoni:
direzione ...
biglietteria ...
amministrazione compagnie ...
telefax ...
Gestione (indicare anche i nome dei responsabili):
...
...
...
Appartiene ad un circuito? ... quale? ...
...
...
Proprietà ...
...
...
Anno di costruzione ...
Anno della più recente ristrutturazione e/o adeguamento alle norme per la sicurezza ...
Agibilità concessa in data (accompagnare copia del certificato) ...
Altre attività oltre la prosa ...
Quali ed in quali proporzioni? (citate il numero medio per stagione di rappresentazioni di prosa, musica, balletto, cinema, altre) ...
...
Numero abitanti della città ...
Numero abitanti della provincia ...
Quanti e quali altri teatri di prosa in città? (elencarli):
...
...
Quanti e quali altri teatri di prosa in provincia? (elencarli):
...
...

Restituendo al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, questa scheda e quelle precedenti, ogni teatro deve anche inviare:

a) una o più foto della sala;
b) una o più foto del foyer e dei vari servizi;
c) una foto del palcoscenico visto frontalmente;
d) una foto della graticcia;
e) pianta del palcoscenico;
f) sezione del palcoscenico;
g) pianta per la vendita dei biglietti.

Dati essenziali:
numero posti in platea ...
numero posti in galleria ...
numero posti palchi ...
numero totale posti ...
larghezza boccascena ...
altezza minima e massima boccascena ...
larghezza totale utile palcoscenico ...
larghezza palcoscenico sotto il graticciato ...
profondità totale utile palcoscenico ...
profondità palcoscenico utile dal tagliafuoco ...
profondità palcoscenico sotto il graticciato ...
altezza graticciato ...
numero tiri contrappesati ...
numeri tiri elettrici ...
altezza soppalco ...
distanza dalla prima fila di poltrone alla ribalta ...
possibilità di smontare le prime file di poltrone ...
possibilità di aprire buca per orchestra ...
altezza ribalta dal piano platea ...
possibilità di sistemazione luce fonica centro sala ...
misure soppalco ...
misure porta di accesso allo scarico ...
numero dei camerini ...
numero camerini provvisti di docce e servizi ...
carico elettrico (tensione e potenza) ...
possibilità di allaccio della tensione in palcoscenico ...
possibilità di sistemazione dimmer in palcoscenico ...
dotazione di materiale elettrico fonico del teatro e dove è sistemata ...
possibilità di sistemazione proiettori in sala ...
riscaldamento ...
personale in dotazione per smontaggi e montaggi ...

94A3141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia».

Il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 14 marzo 1994.

94A3235

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere fra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'accordo di sede della FAO

Il giorno 25 marzo 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di lettere fra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 febbraio 1994, n. 114, pubblicata nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994.

In conformità di quanto ivi disposto, lo scambio di lettere è entrato in vigore il giorno 25 marzo 1994.

94A3146

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Attuazione della direttiva del Consiglio n. 93/91/CEE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori).

La direttiva in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 284 del 29 ottobre 1993, fissa alla data del 31 marzo 1994 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla data del 1° aprile 1994 il termine a partire dal quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 63/94 D.C. IV A025/94 del 27 aprile 1994 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

94A3147

Attuazione della direttiva del Consiglio n. 93/116/CEE del 17 dicembre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 329 del 31 dicembre 1993, fissa alla data del 31 marzo 1994 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla data del 1° aprile 1994 il termine a partire dal quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 64/94 D.C IV 26/94 del 27 aprile 1994 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

94A3148

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 maggio 1994

Dollaro USA	1599,93
ECU	1844,72
Marco tedesco	956,61
Franco francese	278,93
Lira sterlina	2395,42
Fiorino olandese	852,25
Franco belga	46,479
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	244,56
Lira irlandese	2337,50
Dracma greca	6,477
Escudo portoghese	9,287
Dollaro canadese	1162,15
Yen giapponese	15,242
Franco svizzero	1120,79
Scellino austriaco	136,03
Corona norvegese	220,82
Corona svedese	206,02
Marco finlandese	294,38
Dollaro australiano	1156,27

94A3260

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sangiovese dei Colli Pesaresi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sangiovese dei Colli Pesaresi», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 9 agosto 1972), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisioni VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» è riservata ai vini rosso, bianco, novello che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine controllata «Colli Pesaresi» rosso può fare riferimento alla sottozona focara.

La denominazione d'origine controllata «Colli Pesaresi» bianco può fare riferimento alla sottozona Roncaglia.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» rosso, «Colli Pesaresi» bianco, «Colli Pesaresi» novello, «Colli Pesaresi» Focara rosso, «Colli Pesaresi» Roncaglia bianco, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Colli Pesaresi rosso:

Sangiovese: minimo 85%;

Montepulciano-Ciliegiolo o altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Pesaro, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Colli Pesaresi bianco:

Trebbiano Toscano B, localmente chiamato Albanella, minimo 85% altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Pesaro fino ad un massimo del 15%.

Colli Pesaresi Focara rosso:

Sangiovese minimo 85%;

Pinot nero massimo 15%.

Colli Pesaresi Roncaglia bianco:

Trebbiano toscano minimo 85%;

Pinot nero massimo 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Colli Pesaresi» di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro-Urbino ed inclusi nei territori appresso delimitati.

Per il vino «Colli Pesaresi» rosso il territorio è quello indicato all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1972 concernente il riconoscimento del vino a denominazione d'origine controllata «Sangiovese dei Colli Pesaresi».

La zona di produzione del vino «Sangiovese dei Colli Pesaresi» comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratterosa, Gabicce, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in F., Monteciccardo, Montefencino, Montelabbate, Montemaggiore al M., Monteporzio, Orciano, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio di Pesaro, S. Lorenzo in Campo, S. Angelo in L., S. Ippolito, Serrungarina, Tavullia, nonché parte dei territori comunali di Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.

Tale zona è così delimitata, partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la linea di delimitazione segue il confine regionale Marche-Emilia R. fino ad incontrare la strada comunale che unisce Mondiano a Tavoleto e, raggiunto per detta comunale quest'ultimo paese, prosegue sino alla frazione S. Giovanni del comune di Auditore. Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio dell'acquedotto, segue una strada campestre che, tagliato il confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità di C. Arpina, raggiunge l'affluente di sinistra del fosso Avellana, in prossimità della località S. Maria. Discende il corso di detto affluente sino a toccare quota 202. Sulla strada comunale che collega Valle Avellana alla provinciale Feltresca: percorso un breve tratto di detta comunale, in direzione sud, la delimitazione prosegue per la vicinale che passa per Serra, Ca' del Vento fino a raggiungere il confine occidentale del comune di Sassocorvaro.

Discende tale confine sino all'incrocio con la provinciale Feltresca a sud di Mercatale, e risalendo per tale provinciale, attraversa la frazione di Mercatale per immettersi, in prossimità del km 30, sulla comunale, che passa per il paese di Sassocorvaro, e proseguendo per detta comunale, raggiunge la frazione di San Donato in Taviglione.

Da San Donato segue verso sud-est la strada che passa per S. Stefano in Acquaviva e attraversato il torrente Apsa di S. Donato, entra nel comune di Urbino, e dopo aver toccato le quote 336 e 370 si immette sulla comunale che unisce S. Apollinare in Cirfalcò a Pieve di Cagna.

Percorsa per un breve tratto tale strada, dopo aver toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione prende la comunale e scende alle quote 346, 212, a Ca' Sbrasa, e a Ca' Tonto. Da Ca' Tonto giunge alla Ranchella (quota 318) e per la strada che sale alle quote 420, 395, 458 raggiunge la strada statale n. 73-*bis*, in prossimità del km 59 (quota 483).

Dal km 59 la delimitazione segue la suddetta statale e dopo aver toccato la città di Urbino raggiunge il ponte sul fosso di Ca' Raniero. Devia, verso sud, per una strada campestre che, attraversa il fosso di S. Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Ca' Tommasino), 319, 325 (S. Martino), 212 (Ca' La Fraternita II) e si immette sulla provinciale Metaurense (km 1+900).

Discende per circa 200 metri detta provinciale indi piega a destra lungo una strada campestre e, attraversata la ferrovia Fano-Fermignano, dopo aver toccato Ca' La Fraternita I, raggiunge il fiume Metauro. Lo attraversa sulla passerella di S. Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287).

Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiata sino a quota 290, tocca Ca' La Fosca (quota 298), indi, lungo un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano-Urbino. Prosegue lungo detto confine sino a M. Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino al cimitero di M. Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233, 260, nonché il podere La Costa (quota 200) fino a raggiungere il fiume Metauro.

La linea di delimitazione discende quindi il corso del Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce nel Metauro. Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale occidentale di Fossombrone fino al torrente Tarugo. Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino alla località S. Maria e di qui per la strada comunale che unisce quest'ultima località con la frazione Fenigli di Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola — in prossimità di C. Castellaro — che segue verso sud fino ad incontrare il confine provinciale Pesaro-Ancona. La delimitazione discende quindi detto confine provinciale fino al mare Adriatico.

La zona di produzione del vino «Colli Pesaresi» bianco, comprende gli interi territori comunali di Monbaroccio, Monteciccardo, Petriano, Gabicce Mare, Gradara e Tavullia, nonché parte dei territori comunali di Pesaro, Monellabbate e S. Angelo in Lizzola, Cordobolo, Urbino e le intere isole amministrative n. 6 del comune di Montellabbate n. 7 (comune di Urbino) e parte dei numeri 4 e 5 (comune di Tavullia).

Tale zona di produzione è suddivisa in due aree separate dal fiume Foglia.

La prima area di produzione è così delimiatata: da Gabicce Mare si segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna fino ad incrociare la strada provinciale n. 3 (denominazione Fogliense) nei presi della località Rio Salso, da tale punto si prosegue seguendo la strada provinciale n. 3 verso Montecchio, poi prendendo la s.s. n. 423 fino a Santa Maria Fabbucce, dove si segue la statale n. 16 fino ad arrivare al fiume Foglia, da qui il limite segue la sponda sinistra del fiume sino ad arrivare alla foce.

La seconda area di produzione è delimitata partendo dalla località Case della Fossa, dove ha la foce il fosso S. Iore da qui seguendo i confini comunali tra Pesaro e Fano, Mombaroccio e Cartoceto-Serrungherina, Monteciccardo e Montefelcino, l'isola amministrativa n. 7 e Montefelcino, Petriano e Montefelcino, Urbino e Montefelcino-Isola del Piano, fino ad arrivare al confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al mulino Gulla da tale punto 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce. Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Bombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di Santa Maria Promonte fino a raggiungere Ca' Goggione. Da qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a Rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di cui si prende la strada campestre dopo aver raggiunto quota 222 dove si innesta con la strada comunale S. Marino di Urbino-Molinello, si segue tale strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330 in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a S. Eufemia. Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; da qui si segue la strada campestre che conduce a Ca' L'Aradia e raggiunto Cal-Furio quota 337 e quota 249, si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la s.s. n. 73-*bis* Calazio-Urbino. Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Ca' Tommassino quota 307; si prosegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino quota 325. Seguendo tale strada, si raggiunge Ca' La Fraternità II quota 212 e poi si arriva sulla strada provinciale che conduce a Fermignano. Si segue tale strada fino ad arrivare a Calpino poi girando a destra verso Urbino si segue questa strada comunale (strada Rossa e poi Nazionale) sino ad arrivare all'incrocio con la s.s. n. 73-*bis* e percorrendola si costeggiano le mura di Urbino, fino ad arrivare ad un incrocio dove si prende via dei Morti per arrivare poi a porta S. Lucia, dove ci si immette nella strada provinciale n. 9 (Urbinate-Feltresca) e percorrendola, passando per Gadana, e prima di arrivare alla località Ca' Gulino, si gira all'incrocio a destra prendendo la strada comunale per Schieti. Da qui si prosegue per via Ponte Vecchio fino ad arrivare a quota 386, dove ci si immette nella strada provinciale n. 56 (Montefabbri). Poi si prosegue sulla s.p. n. 56 sino ad arrivare all'incrocio di C. Coromaio (quota 284) per poi prendere la s.p. n. 73 (Ponte Vecchio in Foglia) sino ad arrivare a Ponte Vecchio, di qui si prosegue per la strada comunale verso Ponderetto (quota 101), Piantanico (quota 97), Talacchio (quota 40), sino ad arrivare ad un incrocio con la s.s. n. 423 (quota 72). Seguendo la s.s. n. 423 e dopo aver superato Bottega, ad un incrocio (quota 55) si gira a destra prendendo la s.p. n. 14 (B.go Montecchio) sino ad arrivare all'Apsella. Dall'Apsella si segue la strada comunale ad arrivare a Montelabbate e passando per via Zambonini si prosegue per la stessa strada in direzione di C. Spesi ed arrivati all'incrocio di C. Giovannini si gira a sinistra in direzione di S. Pietro in Calibano seguendo prima la strada Lago Maggiore poi la strada di Fontesecco. Da S. Pietro in Calibano si prosegue poi per via Fastiggi e strada della Fabreccia fino ad arrivare a Villa S. Martino, seguendo poi via G. d'Arezzo, via Solferino e via Miralfiore si arriva ad incrociare la ferrovia. Da qui il limite prosegue seguendo la ferrovia verso Fano ad arrivare alla costa in località Osp. Bonomelli. La sottozona di produzione Colli Pesaresi rosso Focara individua la porzione della zona di produzione dei vini Colli Pesaresi rosso delimitata come segue:

La sottozona Focara comprende parte della sezione censuaria Fiorenzuola di Focara nel senso che vengono esclusi i territori delimitati come segue: nella zona nord dal km 226 si percorre la strada della Romagna verso Bologna, fino ad incrociare la strada vicinale Scola dell'Erba e passata la ferrovia si segue il confine dell'ex sezione censuaria fino ad incontrare la strada vicinale Fossetta e percorrendola verso Colombarone si riprende la strada della Romagna verso Bologna per arrivare di nuovo al km 226 restando coincidenti i restanti confini della sottozona Focara con quelli della sezione censuaria Fiorenzuola di Focara.

La sottozona di produzione «Colli Pesaresi» bianco Roncaglia individua la porzione della zona di produzione Colli Pesaresi bianco come segue: partendo da Case Nuove (quota 30) ci si dirige, percorrendo la strada vicinale di Roncaglia Vecchia e passando per l'incrocio a quota 147. Da qui continuando si interseca la strada del Picchio e percorrendola verso destra si incrocia la strada di Montebbacchino, che toccando C. Mini, quota 126 prosegue sino ad incontrarsi con la strada del Boncio e percorrendola verso la ferrovia si incrocia sulla sinistra la strada dei Tre Ponti, la quale a sua volta interseca la ferrovia nella galleria, da qui si segue la ferrovia sino ad incrociare la strada vecchia di Roncaglia, seguendola all'incrocio si gira a destra per strada fornace Mancini e la si percorre sino ad arrivare al punto di partenza Case Nuove.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Colli Pesaresi» di cui al precedente art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti, ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rintrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso calcareo e piuttosto asciutti. I sesti di impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 110 q.li/Ha di vigneto in coltura specializzata per i vini «Colli Pesaresi» rosso, «Colli Pesaresi» bianco.

La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 90 q.li/Ha di vigneto in coltura specializzata per le sottozone Roncaglia e Focara.

Tale limite per quanto attiene le sottozone non può essere superato dalla resa media complessiva delle uve prodotte dalle aziende, quale risulta dalle dichiarazioni di produzione vitivinicola.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è in facoltà del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali consentire, su motivata richiesta la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Colli Pesaresi» nell'intero territorio della provincia di Pesaro-Urbino.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare a tutti i vini «Colli Pesaresi» rosso e bianco un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale è di gradi 12.

La resa dell'uva in vino non deve superare il 70% per tutti i tipi.

Qualora la resa superi tale limite, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione d'origine.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le caratteristiche di cui al successivo art. 6.

Per il vino «Colli Pesaresi» rosso è consentita l'elaborazione del tipo «Novello» nei termini previsti dalla legge.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche.

«Colli Pesaresi» rosso:

colore: rosso granata non troppo carico con lievi riflessi tendenti al violaceo;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Pesaresi» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole delicatamente profumato;

sapore: asciutto sapido armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 16 per mille.

«Colli Pesaresi» novello:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, equilibrato, rotondo ma vivace;

zuccheri riduttore residui massimo: gr/l 6;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Pesaresi» Focara rosso:

colore: rosso granata non troppo carico con lievi riflessi tendenti al violaceo;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto armonico con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Pesaresi» Roncaglia bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole delicatamente profumato;

sapore: asciutto sapido armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 16 per mille.

Art. 7.

Nella denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» è vietata l'aggiunta alla denominazione di qualsiasi qualificazione ivi compreso gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari e il termine «Albanella».

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purché documentabili marchi privati non aventi significato lodativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto secondo le norme vigenti.

94A3149

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti 9/A

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio 21

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti 8/10/12

PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146

BASILICATA

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco 99

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51/53

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto 15

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro 29/33

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

NAPOLI
L ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

SALERNO
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1/C

CARPI
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado 5

FORLÌ
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 2/F

MODENA
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre 160

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M

RIMINI (Forlì)
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna 30

LAZIO

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E F G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

SORA (Frosinone)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo 4

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre 172/R

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

MONZA
LIBRERIA DELL ARENGARIO S R L
Via Mapelli 4

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli 8

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione 42-44

PIEMONTE

ALESSANDRIA
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

TORINO
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pieta, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

BRINDISI
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

MOLFETTA (Bari)
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

ORISTANO
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

GIARRE
LIBRERIA LA SEÑORITA
Corso Italia 132/134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

FIRENZE
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de Martelli 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour 46 R

GROSSETO
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

PISA
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

PRATO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

TREVISO
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

VERONA
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300